

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 maggio 2001

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2001, n. 1.

Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 3 novembre 2000, n. 12.

Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 giugno 2000, n. 10/28Leg.

Regolamento per l'attuazione della mobilità inter-enti e per la messa in disponibilità del personale in esubero Pag. 10

(Provincia di Bolzano)

DECRETO, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 marzo 2000, n. 12.

Criteri di determinazione dell'inabitabilità di abitazioni per motivi di sanità e di sicurezza Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 marzo n. 13.

Modifica del regolamento di esecuzione concernente «Dispositivi per il recupero dei vapori di carburante presso il distributore di carburante» Pag. 15

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 37.

Articoli 27 e 53, comma quinto, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 come modificata con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2000 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1999 Pag. 15

REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 6.

Modifica del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 - Prelievo venatorio della specie cinghiale Pag. 15

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2000, n. 17.

Norme in materia di opere di concessione linee elettriche ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt. Delega alle amministrazioni provinciali Pag. 16

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2000, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 e interpretazione autentica art. 1-ter Pag. 22

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2000, n. 19.

Disposizioni per la variazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione (Legge finanziaria). Pag. 22

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2000, n. 20.

Variazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione Pag. 22

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2000, n. 21.

Istituzione della commissione consiliare per l'autoriforma della Regione Calabria Pag. 23

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2000, n. 22.

Modifiche alla legge regionale n. 38 del 10 dicembre 1996, - Azione programmata per l'assistenza, diagnosi, studio e ricerca delle epilessie Pag. 24

REGIONE SICILIA

LEGGE 16 dicembre 2000, n. 25.

Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco ed al presidente della provincia regionale Pag. 24

LEGGE 18 dicembre 2000, n. 26.

Norme finanziarie urgenti e variazioni di bilancio per l'anno 2000.
Pag. 25

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 27.

Provvedimenti urgenti per l'agricoltura a seguito dello sciopero degli autotrasportatori Pag. 25

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 28.

Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici Pag. 26

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 29.

Interventi per impianti di tonnare. Indennità pregresse per fermo e limitazioni delle attività di pesca nei golfi. Sussidi per i familiari delle vittime di naufragi Pag. 27

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2001, n. 1.

Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 2 del 10 gennaio 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

OGGETTO, COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO

Art. 1.

O g g e t t o

1. In attuazione dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), nonché delle deliberazioni dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 52 (Individuazione degli indirizzi generali relativi ai comitati regionali per le comunicazioni), e n. 53 (Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni), del 28 aprile 1999 è istituito presso il consiglio regionale, il comitato regionale per le comunicazioni di seguito denominato CO.RE.COM., al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Art. 2.

N a t u r a

1. Il CO.RE.COM., fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità» ed è altresì organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di comunicazioni,

Art. 3.

Composizione e durata in carica

1. Il CO.RE.COM., è costituito da sette componenti, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore nel campo delle telecomunicazioni e che posseggano comprovata competenza ed esperienza nel suddetto settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. I componenti del CO.RE.COM., sono eletti dal consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a cinque. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del CO.RE.COM., il Consiglio regionale procede con voto segreto all'elezione, al suo interno, del presidente del CO.RE.COM. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto il più anziano d'età.

4. I componenti del CO.RE.COM., sono nominati con decreto del presidente del consiglio regionale, restano in carica cinque anni, e non sono immediatamente rieleggibili.

5. Il presidente del consiglio regionale informa l'autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CO.RE.COM.

6. In caso che il CO.RE.COM., si riduca a tre componenti, si procede al rinnovo integrale del CO.RE.COM., stesso.

7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del CO.RE.COM., si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6, o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente.

8. In caso di dimissioni del Presidente del CO.RE.COM.:

a) se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del CO.RE.COM., il consiglio regionale provvede alla sostituzione, a norma dei commi 3 e 7, e nella stessa seduta, alla nomina del nuovo Presidente;

b) se le dimissioni riguardano solo la carica di presidente, il consiglio regionale provvede alla nomina del presidente nella prima seduta utile, a norma del comma 3.

9. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modificazioni.

Art. 4.

Incompatibilità

1. I componenti del CO.RE.COM., sono soggetti alle seguenti incompatibilità limitatamente al solo periodo del mandato:

a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale, del Governo nazionale, dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali; sindaco; presidente di amministrazione provinciale, presidente, direttore o amministratore di enti pubblici anche non economici, di società a prevalente capitale pubblico, nominati da parte del Parlamento, del Governo, dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali; titolare di incarichi elettivi e di rappresentanza in partiti e movimenti politici;

b) i dipendenti regionali; i soci azionisti, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti di imprese operanti nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'informazione, della rilevazione d'ascolto e del monitoraggio della programmazione a livello sia nazionale sia locale; i titolari di rapporti di consulenza e collaborazione professionale retribuita con i soggetti sopra indicati.

Non sono incompatibili quanti, a qualunque titolo, svolgano attività professionale nei campi sopra indicati in società o settori non soggetti alla vigilanza del CO.RE.COM.

2. Ciascun componente del CO.RE.COM., è tenuto a comunicare tempestivamente al presidente del CO.RE.COM., ed al presidente del consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 5.

Decadenza

1. I componenti del CO.RE.COM., decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al presidente del CO.RE.COM., medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.

2. I componenti del CO.RE.COM., decadono altresì qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 4 e l'interessato non provveda a rimuoverla.

3. La causa di incompatibilità e la conseguente decadenza d'ufficio è contestata all'interessato dal presidente del consiglio regionale con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a rimuoverla entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

4. Il presidente del consiglio regionale procede sia d'ufficio sia su segnalazione del presidente del CO.RE.COM., alla contestazione all'interessato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui al comma 1

nonché, se ne è a conoscenza, dell'esistenza di altre cause di decadenza. Trascorso il termine di cui al comma 3, il presidente del consiglio regionale:

a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;

b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al consiglio regionale negli altri casi.

5. Le decisioni di cui al comma 4 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al presidente del CO.RE.COM., e all'autorità.

6. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al presidente del CO.RE.COM., medesimo.

Art. 6.

Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti del CO.RE.COM., sono presentate, tramite il presidente del CO.RE.COM., stesso, al presidente del consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del CO.RE.COM., sono presentate, direttamente dall'interessato, al presidente del consiglio regionale.

2. Il presidente del consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede altresì ad informare l'autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.

3. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

Art. 7.

Funzioni del presidente

1. Il presidente del CO.RE.COM.:

a) rappresenta il CO.RE.COM., e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) convoca il CO.RE.COM., determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.

Art. 8.

Regolamento e codice etico

1. Entro un mese dall'insediamento il CO.RE.COM., con regolamento interno, definisce il proprio funzionamento nonché i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Sino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del regolamento già in uso al comitato di cui alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 1 (Istituzione e funzionamento del comitato regionale per la comunicazione e l'informazione).

3. Il CO.RE.COM., approva altresì un «codice etico» volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

Art. 9.

Indennità di funzione e rimborsi

1. Al presidente e ai componenti del CO.RE.COM., è attribuita un'indennità mensile di funzione per dodici mensilità, il cui importo è stabilito con deliberazione del consiglio regionale, con riferimento all'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Nel caso in cui il presidente del CO.RE.COM., sia assente o impedito per oltre due mesi consecutivi, al componente più anziano di età spetta, per tutto il periodo di assenza o impedimento del presidente, l'indennità di funzione prevista per il presidente.

3. Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al presidente del CO.RE.COM., si applica l'istituto dell'aspettativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e tale istituto può essere esteso, a richiesta, qualora vi sia un conferimento di incarichi determinati e definiti nel tempo, anche ai componenti del CO.RE.COM.

4. Ai componenti del CO.RE.COM., che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del CO.RE.COM., è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i consiglieri regionali.

5. Ai componenti del CO.RE.COM., che su incarico del CO.RE.COM., per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del CO.RE.COM., medesimo, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

Capo II

FUNZIONI DEL CO.RE.COM.

Art. 10.

Funzioni

1. Il CO.RE.COM., è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge n. 249/1997.

Art. 11.

Funzioni delegate

1. Il CO.RE.COM., svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate dall'autorità ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 249/1997 e del «Regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni» di cui all'allegato A alla deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999.

2. In particolare, con riferimento alla legge n. 249/1997, possono essere delegate al CO.RE.COM., le funzioni di seguito elencate:

a) funzioni consultive in materia di:

1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera a) n. 5;

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a) n. 7;

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una carta di servizio di standard minimi per ogni comparto di attività, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b) n. 2;

4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b) n. 12;

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'art. 1, comma 6, lettera b) n. 10;

b) funzioni di gestione, con carattere prioritario in materia di:

1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a) n. 5;

2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b) n. 13;

c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

1) fenomeni di interferenza elettromagnetica, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a) n. 3;

2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a) n. 8;

3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a) n. 15;

4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b.) n. 1;

5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b) n. 3;

7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b) n. 4;

8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b) n. 6;

9) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b) n. 8;

10) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b) n. 12;

11) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'art. 2;

d) funzioni istruttorie, in materia di:

1) controversie in tema di interconnessione ed accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a) n. 9;

2) controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazione ed utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a) n. 10.

Art. 12.

Conferimento della delega

1. Le funzioni di cui all'art. 11, commi 1 e 2, sono delegate al CO.RE.COM., mediante la stipula delle convenzioni previste all'art. 2 del regolamento di cui all'art. 1, comma 2, sottoscritte dal presidente dell'autorità, dal presidente del consiglio regionale e dal presidente del CO.RE.COM., nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per provvedere all'esercizio delle medesime.

2. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del CO.RE.COM., nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249/1997, l'autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al CO.RE.COM., e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui alle funzioni delegate. Della contestazione e degli atti conseguenti l'autorità da tempestiva comunicazione al presidente del consiglio regionale.

Art. 13.

Esercizio della delega

1. Le funzioni delegate sono esercitate dal CO.RE.COM., nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'autorità, avvalendosi, in piena autonomia ed indipendenza, delle strutture funzionali di cui all'art. 17.

2. Nell'esercizio della delega il CO.RE.COM., può avvalersi degli organi periferici dell'amministrazione statale di cui all'art. 3, comma 2 del regolamento indicato all'art. 1.

Art. 14.

Funzioni proprie

1. Il CO.RE.COM., svolge le funzioni proprie di seguito elencate:

a) funzioni di consulenza per il consiglio e la giunta regionale, in particolare:

1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a) numeri 1 e 2 della legge n. 249/1997, nonché sui bacini d'utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti, al fine dell'emanazione dei provvedimenti di competenza regionale, previa verifica di compatibilità con gli indirizzi previsti nelle norme di settore in materia di pianificazione territoriale e ambientale;

2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 249/1997;

3) cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazione, operanti nella regione;

4) monitora l'utilizzo dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'art. 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), presentando rapporti periodici;

5) predispone analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione delle proposte di legge regionali attinenti, interamente o parzialmente, al settore delle comunicazioni;

6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni e organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

9) cura ed è autorizzato a diffondere ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli organi della Regione;

b) funzioni gestionali:

1) collabora all'aggiornamento del catasto regionale degli impianti fissi radioelettrici all'interno del sistema informativo regionale ambientale, in armonia con le previsioni normative nazionali e regionali di settore;

2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva);

3) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale, istituito ai sensi della legge regionale 30 luglio 1990, n. 52 (Interventi per l'informazione locale), ed è altresì autorizzato a diffonderne i contenuti;

4) in collaborazione con gli organi regionali può svolgere indagini conoscitive sui media a diffusione regionale con particolare riferimento agli indici di notorietà, di ascolto e di lettura e ne cura la pubblicazione;

c) funzioni di controllo:

1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni ed i dati di cui dispone, insieme con l'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Le modalità di collaborazione verranno precisate nei provvedimenti regionali da adottarsi in materia di tutela ambientale e protezione dall'inquinamento elettromagnetico.

Art. 15.

Programmazione delle attività del CO.RE.COM.

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il CO.RE.COM., presenta al consiglio regionale per la relativa approvazione, ed alla autorità per la parte concernente le funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CO.RE.COM., presenta agli organi della Regione e all'autorità, per la parte concernente le funzioni da essa delegate:

a) una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del consiglio regionale.

3. Il CO.RE.COM., d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui ai commi 1 e 2.

Art. 16.

Collaborazione con i comuni

1. I comuni comunicano al CO.RE.COM., i provvedimenti di rispettiva competenza concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive nonché gli impianti di trasmissione o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile.

2. Il CO.RE.COM., collabora con l'ARPA, i comuni e le amministrazioni provinciali, nell'attività di controllo e vigilanza nel rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai limiti delle radiofrequenze e delle emissioni elettromagnetiche.

Capo III

NORME DI ORGANIZZAZIONE E DI FINANZIAMENTO

Art. 17.

Dotazione organica

1. Per l'esercizio delle sue funzioni il CO.RE.COM., si avvale di un'apposita struttura istituita presso il consiglio regionale ed individuata ai sensi della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e dell'ordinamento del personale regionale).

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, acquisito il parere dell'autorità, apportando le necessarie variazioni in aumento alla dotazione organica del consiglio regionale vigente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Norma transitoria

1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 17, la struttura operativa del comitato è costituita dal personale, attualmente in servizio, assegnato al comitato regionale per la comunicazione e l'informazione (CO.RE.CO.IN.) di cui alla legge regionale n. 1/1997, eventualmente integrato dal personale del Ministero delle comunicazioni e dell'Ente poste italiane trasferito ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 249/1997.

2. In fase di prima applicazione della presente legge il consiglio regionale procede agli adempimenti di cui all'art. 3 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie il comitato dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nei limiti degli stanziamenti disposti dagli articoli di bilancio del consiglio regionale.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il CO.RE.COM., dispone delle risorse concordate con l'autorità nelle convenzioni con cui vengono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall'autorità sono iscritte nel bilancio autonomo del consiglio regionale, a norma della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), come apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni del CO.RE.COM.

Art. 20.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale n. 1/1997.

Art. 21.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 7 gennaio 2001

GHIGO

01R0141

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 3 novembre 2000, n. 12.

Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto adige n. 47 del 14 novembre 2000)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi e finalità

1. La provincia autonoma di Trento riconosce:

a) il significato e il valore della presenza all'estero di una consistente popolazione di origine trentina e il contributo dato dall'emigrazione all'edificazione del Trentino e alla sua promozione all'estero;

b) l'emigrazione quale risorsa culturale ed economica da valorizzare in un rapporto di reciproco interesse tra la comunità trentina residente e quella emigrata;

c) la positività di relazioni interculturali quale fonte di reciproco arricchimento e momento di concreta manifestazione di solidarietà internazionale.

2. La provincia promuove e consolida, utilizzando le proprie competenze, le relazioni con i trentini all'estero e con i loro discendenti, in tal modo contribuendo all'attuazione delle politiche generali per gli italiani all'estero. In particolare essa promuove:

a) iniziative per diffondere la conoscenza della cultura italiana, con particolare riferimento alla specificità trentina, quale strumento per la consapevolezza e la conservazione delle radici;

b) iniziative per favorire la diffusione dell'informazione sul Trentino e sull'emigrazione trentina;

c) iniziative rivolte a consolidare anche nella popolazione residente la conoscenza e la memoria storica circa la vicenda dell'emigrazione trentina e a far conoscere la realtà attuale delle comunità trentine all'estero e le culture dei paesi nei quali le stesse sono integrate;

d) forme di comunicazione, di formazione, di partecipazione, di solidarietà e di aiuto fra e per gli emigrati trentini;

e) la valorizzazione dell'associazionismo fra gli emigrati trentini;

f) iniziative per l'elevazione culturale, professionale e materiale di emigrati trentini in situazioni svantaggiate;

g) iniziative per favorire il pieno inserimento degli emigrati trentini nel contesto socio-economico della società di accoglienza;

h) la valorizzazione di competenze professionali ed imprenditoriali di trentini all'estero, anche al fine di favorire rapporti economici tra il Trentino ed i paesi nei quali si sono consolidate comunità di origine trentina;

i) interventi rivolti ad agevolare il rientro degli emigrati che intendono rimpatriare ed il loro inserimento o reinserimento nel contesto socio-economico della provincia.

Art. 2.

Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi della presente legge gli emigrati trentini all'estero. A tal fine sono considerati emigrati, ancorché non in possesso della cittadinanza italiana:

a) le persone che, per nascita o per residenza, siano originarie di un comune appartenente all'attuale provincia di Trento e siano residenti all'estero per ragioni di lavoro per un periodo minimo di due anni;

b) il coniuge, non separato legalmente, ed i discendenti, residenti all'estero, delle persone in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).

2. La qualifica di emigrato di cui al comma 1 permane per due anni dalla data di acquisto o di riacquisto della residenza in Italia.

3. In caso di rientro in Italia per invalidità, infortunio, malattia professionale o disoccupazione involontaria, si prescinde dal requisito dei due anni di residenza all'estero.

4. Fatta eccezione per le iniziative nell'ambito dell'informazione e della divulgazione culturale di cui all'art. 7, sono escluse dagli interventi previsti dalla presente legge le persone dipendenti all'estero dallo Stato, da enti, istituzioni ed imprese italiani.

5. La giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le modalità di accertamento della qualifica di emigrato trentino all'estero e di ogni altro requisito necessario per l'accesso ai benefici disposti dalla presente legge.

6. Ai fini dell'assolvimento di oneri od obblighi e dell'accesso a benefici disposti da leggi provinciali, la posizione del cittadino emigrato trentino all'estero ed iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) di un comune della provincia è parificata a quella del cittadino iscritto nell'anagrafe della popolazione residente.

Art. 3.

Consultori all'estero

1. Per la definizione e l'attuazione degli interventi a favore dei trentini all'estero, la provincia si avvale della collaborazione di consultori, scelti nel numero massimo di quindici fra persone aventi i requisiti di cui all'art. 2 e che abbiano maturato esperienze nell'ambito dell'associazionismo fra emigrati, degli organismi rappresentativi dell'emigrazione italiana, del volontariato, del lavoro, delle professioni e della cultura.

2. Per la scelta dei consultori possono avanzare segnalazioni gli organismi associativi di primo e di secondo grado di cui all'art. 6, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani e, ove costituiti, i comitati degli italiani all'estero (COMITES) di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205 (Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana), come da ultimo modificata dalla legge 18 dicembre 1997, n. 439.

3. Le segnalazioni devono essere effettuate entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, la giunta provinciale nomina i consultori sulla base delle segnalazioni pervenute. In mancanza di segnalazioni, la giunta provinciale provvede ugualmente alla nomina dei consultori.

4. I consultori sono nominati dalla giunta provinciale e restano in carica per la durata della legislatura.

5. In caso di dimissioni, di impossibilità ad espletare il proprio mandato o di inadempienze, i consultori sono sostituiti dalla giunta provinciale facendo riferimento ai nominativi già segnalati, ovvero per diretta scelta.

6. La competenza del consultore è riferita al territorio o a parti del territorio del paese nel quale il consultore stesso risiede, secondo quanto stabilito dalla giunta provinciale sentiti gli organismi iscritti al registro di cui all'art. 6 e, ove occorra, può essere estesa ad altri paesi.

Art. 4.

Compiti del consultore

1. Il consultore è il referente della provincia nell'area di competenza assegnatagli, dove rappresenta le esigenze e le istanze delle collettività trentine ed opera su mandato della provincia per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge. In particolare:

a) mantiene i rapporti con gli emigrati trentini e con le loro associazioni, con gli organismi rappresentativi dell'emigrazione italiana, con le autorità locali, con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani, con gli istituti italiani di cultura;

b) contribuisce alla formulazione e all'attuazione degli interventi della provincia, nonché alla verifica di congruità e di efficacia degli interventi stessi e delle relative spese da sostenersi all'estero;

c) entro il 31 ottobre di ogni anno presenta alla giunta provinciale una relazione sullo stato delle collettività trentine che rappresenta.

2. L'attività dei consultori è svolta a titolo di volontariato ed è coordinata dall'assessore provinciale competente per l'emigrazione o da un suo delegato.

3. Della nomina dei consultori è data comunicazione al Ministero degli affari esteri, al consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nei paesi rientranti nell'area di competenza dei consultori stessi.

4. Ai consultori sono corrisposti, nei limiti e con le modalità stabilite dalla giunta provinciale con propria deliberazione, il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni nonché eventuali compensi in relazione a specifici incarichi sulla base di apposita convenzione, sentite le associazioni di cui all'art. 6; agli stessi può essere altresì corrisposta una somma forfettaria per le spese telefoniche e postali sostenute nell'espletamento dei propri compiti determinata annualmente con deliberazione della giunta provinciale.

5. Il rimborso delle spese di cui al comma 4 non può essere superiore a quello previsto per i dirigenti provinciali.

Art. 5.

Conferenza dei consultori e partecipazione delle associazioni

1. Allo scopo di definire le linee progettuali e programmatiche degli interventi provinciali in materia di emigrazione, viene convocata, di norma una volta all'anno, la conferenza dei consultori.

2. Alla conferenza partecipano i legali rappresentanti degli organismi iscritti al registro di cui all'art. 6 e due consiglieri, di cui uno su indicazione delle minoranze, designati dal consiglio provinciale per la durata della legislatura.

3. I legali rappresentanti degli organismi di cui al comma 2 vengono inoltre periodicamente convocati allo scopo di collaborare alla predisposizione e alla verifica dello stato di attuazione degli interventi.

Art. 6.

Associazioni e concessione di contributi alle stesse

1. La provincia riconosce la funzione sociale, culturale, formativa ed assistenziale svolta dagli organismi associativi che, in base ad un ordinamento interno democratico, operano senza fini di lucro a favore degli emigrati trentini e dei loro discendenti, mantenendo vivi i legami con la terra d'origine.

2. Al fine di instaurare e consolidare i rapporti fra il Trentino e la gente trentina all'estero, è istituito presso l'ufficio emigrazione della provincia il registro delle associazioni degli emigrati trentini all'estero. In detto registro sono iscritti gli organismi associativi di secondo grado aventi sede in provincia di Trento, che dimostrano di avere operato per almeno cinque anni, e costituiti da almeno cinque organismi associativi di primo grado di cui al comma 3.

3. Ai fini dell'iscrizione al registro, gli organismi associativi di primo grado devono risultare costituiti da almeno trenta soci appartenenti a nuclei familiari distinti ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 2; è considerata valida l'iscrizione ad un solo organismo associativo.

4. Nel caso di regioni in cui non sia presente alcun organismo associativo di primo grado, la giunta provinciale può stabilire per la costituzione del primo di essi un numero minimo di soci di cui al comma 3 inferiore a venti.

5. Agli organismi iscritti nel registro la provincia può concedere contributi annuali, nella misura massima del 95 per cento della spesa ammessa, per sostenerne l'attività e per la realizzazione di specifici progetti d'intervento a favore di emigrati trentini all'estero e di loro discendenti.

6. La giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le modalità e i termini per la presentazione delle domande d'iscrizione al registro e di contributo, i criteri per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e per l'erogazione del contributo, nonché le modalità per i controlli e per la rendicontazione.

7. In deroga ai termini di cui al comma 6, la provincia può concedere agli organismi iscritti nel registro sovvenzioni fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di interventi relativi a particolari esigenze di carattere umanitario rivestenti i requisiti dell'imprevedibilità e dell'urgenza.

Art. 7.

Informazione e divulgazione culturale

1. La provincia, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, può sostenere spese per la pubblicazione e la diffusione dell'informazione agli emigrati, con particolare riferimento agli interventi a favore dell'emigrazione e alla divulgazione culturale.

2. Al fine di promuovere nella popolazione trentina una maggiore conoscenza del fenomeno, dei problemi e della risorsa dell'emigrazione e per favorire forme di partecipazione, di incontro e di solidarietà, le pubblicazioni e i materiali inerenti l'emigrazione possono essere diffusi anche in provincia e a livello nazionale.

3. In deroga a quanto disposto dall'art. 2, le iniziative di cui al comma 1 possono essere estese ad enti, istituzioni e persone interessati alle problematiche dell'emigrazione trentina.

Art. 8.

Attività sociali e culturali

1. La provincia può sostenere spese per:

a) promuovere in Italia e all'estero incontri fra e con emigrati trentini, nonché incontri con le altre comunità regionali italiane all'estero e con le popolazioni dei paesi ospitanti;

b) fornire alle comunità trentine all'estero materiali, strumenti ed attrezzature per mantenere il collegamento e promuovere nelle società delle quali fanno parte la conoscenza delle specificità storiche, istituzionali, sociali, culturali ed economiche della terra trentina;

c) promuovere lo studio della lingua italiana;

d) contribuire, mediante apposite convenzioni e la messa a disposizione di idonei materiali, alla promozione e allo sviluppo all'estero di sezioni di cultura italiana presso università, scuole, biblioteche, istituzioni e centri culturali aperti alla generalità dei cittadini;

e) promuovere rapporti di gemellaggio tra scuole, associazioni, gruppi sportivi e organismi culturali del Trentino e le comunità di origine trentina all'estero, al fine di facilitare occasioni di conoscenza, di confronto e di scambio interculturali e di sensibilizzazione ai problemi dell'emigrazione.

2. La provincia può altresì istituire borse di studio per la frequenza in Italia e all'estero di corsi scolastici anche universitari nonché per la partecipazione a soggiorni di studio e di qualificazione di insegnanti di lingua e cultura italiana, ancorché non di origine trentina, i quali operino a favore di comunità trentine all'estero.

Art. 9.

Soggiorni e scambi

1. La provincia può sostenere spese per promuovere ed organizzare soggiorni formativi e di istruzione ed iniziative di interscambio che coinvolgano studenti e lavoratori trentini ed emigrati.

2. Alle iniziative di cui al presente articolo possono partecipare emigrati all'estero originari di altre regioni italiane a condizione che le relative spese siano assunte dalle regioni competenti. In tal caso le spese sono anticipate dalla provincia e successivamente reintegrate dalle regioni interessate.

Art. 10.

Studi, indagini e ricerche

1. La provincia può sostenere spese per promuovere ed incentivare iniziative che consentano di acquisire al patrimonio storico - culturale del Trentino studi, indagini, ricerche, testimonianze, documenti e materiale d'archivio sul fenomeno migratorio. A tale scopo la giunta provinciale può anche istituire borse di studio o di ricerca presso università, scuole, fondazioni, istituti e centri di ricerca italiani e stranieri, assegnare premi per tesi di laurea e per altri lavori di ricerca, nonché sostenere spese per la pubblicazione e divulgazione degli stessi.

2. I risultati delle iniziative di cui al comma 1 possono essere diffusi secondo quanto disposto all'art. 7, comma 3.

Art. 11.

Interventi di promozione e sviluppo

1. La provincia può sostenere spese a favore di singoli emigrati, di gruppi, di organismi associativi, di comunità trentine all'estero per la realizzazione di specifici interventi di promozione e sviluppo nei settori della formazione scolastica e professionale, della solidarietà e della promozione socio - economica.

2. Per la realizzazione delle attività e degli interventi di cui al comma 1 la provincia può avvalersi della collaborazione degli organismi associativi di cui all'art. 6 e di competenti uffici ed organismi dei paesi nei quali le iniziative vengono attuate.

Art. 12.

Interventi per il rimpatrio

1. La provincia può sostenere spese per l'accoglimento di nuclei familiari che rimpatriano, per il loro trasporto dalla località di arrivo sul territorio nazionale alla località di destinazione e per immediate necessità di prima sistemazione.

2. La provincia può disporre il rimborso anche parziale delle spese di viaggio di rimpatrio ovvero, su motivata richiesta di uffici consolari italiani, disporre il prepagamento, nonché concorrere alle spese per il trasporto delle masserizie e, anche in presenza di interventi previsti nell'ambito dei servizi socio-assistenziali di base, corrispondere speciali contributi e sostenere spese per favorire l'inserimento o il reinserimento in Italia.

3. La provincia può rimborsare le spese sostenute per la traslazione in Italia di salme di emigrati all'estero, per la parte eventualmente non coperta da enti o istituzioni pubblici o privati. Per spese di traslazione devono intendersi le sole spese di trasporto, comprese quelle dipendenti dall'osservanza di prescrizioni di legge. La domanda è presentata alla provincia, dal coniuge o dal convivente, ovvero da uno dei genitori o dei figli, ovvero da un fratello o sorella.

4. La giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le modalità e i termini per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e per l'erogazione del contributo, nonché i criteri per la determinazione della misura degli interventi di cui al comma 2.

Art. 13.

Incentivazione alle attività economiche

1. La provincia attua interventi rivolti ad agevolare gli emigrati che rientrano definitivamente in Trentino e che avviano attività economiche, anche in forma associativa, nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 19 giugno 2000, n. 7, e dalle leggi provinciali di settore, nelle misure massime ivi previste.

2. La provincia può inoltre concorrere in misura non superiore al 90 per cento alle spese documentate di trasporto di macchinari e di strumenti di lavoro posseduti all'estero e trasferiti in provincia per l'avvio di attività.

3. Nella concessione delle agevolazioni previste dalle leggi provinciali d'incentivazione alle attività economiche, a parità di condizione con gli altri richiedenti, è data priorità agli emigrati che siano rientrati da non più di un anno alla data di presentazione della domanda.

Art. 14.

Interventi in materia di edilizia abitativa

1. Nei piani previsti dall'art. 1, comma 2, della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), come modificato dall'art. 23 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, sono previsti annualmente specifici interventi nell'ambito dell'edilizia abitativa pubblica ed agevolata da destinare agli emigrati di origine trentina. Fermo restando quanto diversamente previsto dal presente articolo, per l'attuazione degli interventi stessi si applica la disciplina contenuta nella medesima legge provinciale n. 21 del 1992, come da ultimo modificata dall'art. 34 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della giunta provinciale:

- a) i termini per la presentazione delle domande;
- b) la documentazione tecnico - amministrativa da allegare alla domanda;
- c) la quantificazione e la specificazione, ove necessario, delle spese ammissibili a contributo;
- d) i criteri e le modalità per la concessione, la determinazione, l'erogazione e la liquidazione dei contributi;
- e) i criteri e le modalità per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica;
- f) ogni altro elemento necessario per l'attuazione del presente articolo.

3. In deroga a quanto disposto all'art. 82, commi 1 e 2, della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come da ultimo modificato dall'art. 44 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in ordine al rispetto dell'obbligo di occupazione, l'alloggio oggetto del contributo deve essere occupato entro cinque anni dalla data del verbale di accertamento di fine lavori in caso di realizzazione di opere, o dalla data di consistenza e conformità in caso di acquisto. Qualora l'alloggio venga occupato dopo il suddetto termine, il beneficiario è tenuto alla restituzione di una quota dei contributi già erogati nella misura e con le modalità stabilite con deliberazione della giunta provinciale. In caso di mancata occupazione dell'alloggio entro dieci anni dalla data del verbale di accertamento di fine lavori in caso di realizzazione di opere, o dalla data di consistenza e conformità in caso di acquisto, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 82 della medesima legge provinciale n. 21 del 1992.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche agli emigrati già beneficiari di contributi concessi ai sensi delle previgenti disposizioni in materia di edilizia abitativa; sono inclusi i casi per i quali sia già stato adottato il provvedimento sanzionatorio in applicazione dell'art. 55 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

5. Le deliberazioni di cui al comma 2 sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 15.

Assegnazione di aree edificabili

1. Nell'assegnazione di aree destinate ai piani per l'edilizia abitativa ed ai piani per gli insediamenti produttivi, i comuni possono riservare, per un periodo di almeno due anni, una quota non superiore al 10 per cento delle aree stesse a favore di emigrati di origine trentina rimpatriati in provincia.

Art. 16.

Estensione degli interventi in materia di edilizia abitativa e di aree edificabili

1. Gli interventi previsti dagli articoli 14 e 15 sono estesi ai cittadini della ex Jugoslavia di origine trentina, ai sensi dell'art. 2 della presente legge, che abbiano stabilito la residenza in un comune della provincia di Trento in data successiva al 31 dicembre 1990 ed abbiano

acquisito la cittadinanza italiana ovvero siano muniti di regolare permesso di soggiorno. Tale estensione opera per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Funzionario delegato

1. Il presidente della giunta provinciale ha la facoltà di autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito a favore di funzionari delegati per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge. Ove ricorrano le condizioni, si applicano le norme di cui all'art. 5, commi 6 e 7, della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo), come modificato dall'art. 3 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14.

Art. 18.

Convenzioni

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge la giunta provinciale può stipulare apposite convenzioni secondo quanto previsto dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificata dall'art. 8 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, ricorrendo prioritariamente agli organismi associativi di cui all'art. 6.

Art. 19.

Abrogazione e norme transitorie

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

- a) la legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 (Interventi nel settore dell'emigrazione);
- b) l'art. 8 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento - legge finanziaria);
- c) gli articoli 20 e 21 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria);
- d) l'art. 9 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14 (Modificazioni alle leggi provinciali 17 marzo 1988, n. 10 sulla cooperazione per lo sviluppo, 28 aprile 1986, n. 13 sull'emigrazione, e 13 febbraio 1992, n. 8 sul volontariato, nonché disposizioni sugli interventi per l'emergenza);
- e) l'art. 1 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6 (Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa);
- f) le lettere l), m) e n) del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi);
- g) l'art. 46 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999).

2. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di cui al comma 1 sono definiti secondo le procedure previste dalla legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 e dalle disposizioni ivi richiamate.

3. Le domande presentate ai sensi della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13, per le quali non si sia ancora provveduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere esaminate secondo la disciplina prevista dalla presente legge.

4. Nella prima applicazione della presente legge:

- a) le associazioni già iscritte ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 sono iscritte nel registro delle associazioni degli emigrati trentini all'estero di cui all'art. 6 della presente legge previa richiesta corredata dall'elenco dei rispettivi organismi associativi di primo grado con indicazione dei soci che li costituiscono e dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
- b) fino al 31 dicembre 2000 gli interventi e le spese di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 possono essere attuati sulla base di quanto previsto dalla legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13.

Art. 20.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4, comma 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, si provvede con la riduzione delle spese conseguenti all'abrogazione della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13, prevista dall'art. 19, comma 1, lettera a), della presente legge (upb 21.4.110 - capitolo 31400 e upb 21.4.205 - capitolo 31408).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 14, si provvede con la riduzione delle spese conseguenti all'abrogazione dell'art. 1 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, prevista dall'art. 19, comma 1, lettera e), della presente legge (varie upb).

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 3 novembre 2000

DELLAI

Visto *Il commissario del governo per la provincia di Trento*
Prefetto: ORRU

00R0793

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 giugno 2000, n. 10/28Leg.

Regolamento per l'attuazione della mobilità inter-enti e per la messa in disponibilità del personale in esubero.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 18 luglio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1298 di data 26 maggio 2000, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, con la quale la giunta provinciale ha provveduto all'approvazione del «Regolamento per l'attuazione della mobilità inter-enti e per la messa in disponibilità del personale in esubero», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo;

Visto il punto 2) del dispositivo della citata deliberazione con la quale la giunta provinciale demanda al presidente della giunta provinciale l'emanazione del regolamento;

Visti gli articoli 53 e 54 dello statuto di autonomia;

EMANA:

il «Regolamento per l'attuazione della mobilità inter-enti e per la messa in disponibilità del personale in esubero», allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il presidente della giunta provinciale: DELLAI

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. In applicazione degli articoli 8 e 9 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'attuazione delle forme di mobilità volontaria e per la messa in disponibilità del personale fra la provincia e i suoi enti funzionali nonché fra gli stessi e gli enti locali confirmatari dei contratti collettivi di lavoro applicabili in sede provinciale, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, la Camera di commercio, industria e artigianato e altri enti pubblici, previa stipulazione, in tale secondo caso, di accordi fra enti, anche in sede di contrattazione collettiva, che assicurino, quanto ai singoli istituti di mobilità dagli stessi specificamente riguardati, condizioni di reciprocità e di essenziale omogeneità con i relativi istituti disciplinati dal presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento l'amministrazione procedente è indicata con il termine di amministrazione; la provincia e gli enti funzionali nonché le amministrazioni stipulanti gli accordi sono indicate con il termine generale di amministrazioni.

Capo I

MOBILITÀ VOLONTARIA

Art. 2.

Bando di mobilità volontaria

1. La copertura di posti vacanti in organico può essere attuata mediante il ricorso a processi di mobilità volontaria attivati con l'adozione da parte dell'amministrazione di un bando comunicato agli enti di cui all'art. 1 e pubblicato per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

2. Nel bando l'amministrazione deve indicare gli enti aderenti al processo di mobilità, il numero dei posti disponibili per la mobilità, suddivisi per categoria e figura professionale, nonché la sede di servizio. Il bando può altresì indicare eventuali ulteriori requisiti professionali e formativi ritenuti necessari con riferimento ai posti da ricoprire. Il bando può consentire la partecipazione alla procedura di mobilità di dipendenti che appartengono a figure professionali della stessa categoria ritenuti equipollenti al posto da ricoprire sulla base del relativo mansionario o che appartengono a categoria superiore, purché in possesso dei requisiti richiesti.

3. L'equiparazione di figure professionali sulla base dei mansionari di cui al comma 2 non si effettua nei confronti del personale forestale e dei vigili del fuoco.

4. I requisiti prescritti dal bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 3.

Domanda per la mobilità

1. Possono presentare domanda di mobilità, relativamente ai posti resi disponibili dal bando di cui all'art. 2, i dipendenti a tempo indeterminato degli enti indicati nel bando che abbiano superato il periodo di prova.

2. La domanda va presentata all'amministrazione entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla pubblicazione per estratto del bando nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Copia della domanda va inoltrata, per conoscenza, all'amministrazione d'appartenenza del richiedente.

3. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) i dati anagrafici;
- b) l'amministrazione la categoria e la figura professionale di appartenenza, nonché l'avvenuto superamento del periodo di prova;
- c) la categoria e la figura professionale oggetto della domanda e la relativa anzianità maturata nell'ente di provenienza;

d) i carichi di famiglia ed eventuali handicap o gravi debilitazioni psicofisiche del dipendente;

e) il possesso di ulteriori requisiti professionali e formativi, se richiesti nel bando;

f) l'eventuale appartenenza a figure dichiarate in eccedenza o l'iscrizione nell'elenco del personale in disponibilità;

g) eventuali trasferimenti ottenuti in esito a precedenti procedure di mobilità volontaria.

4. Il richiedente può inoltre indicare il titolo di studio posseduto, nonché presentare un *curriculum* formativo e professionale ai fini della valutazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b).

Art. 4.

Formazione della graduatoria per la mobilità

1. L'amministrazione approva la graduatoria delle domande pervenute, formata secondo i seguenti criteri, in conformità ai punteggi riportati nella allegata tabella A:

a) corrispondenza tra il titolo di studio posseduto dal dipendente, se dichiarato, e il titolo di studio richiesto dalla vigente normativa per l'accesso al profilo professionale di appartenenza;

b) valutazione comparata dei *curricula* in relazione al posto da ricoprire;

c) handicap o grave debilitazione psico-fisica del dipendente;

d) distanza fra sede di servizio e residenza maggiore;

e) anzianità di servizio maturata nella categoria e nel profilo richiesti dal bando;

f) incidenza dei carichi di famiglia.

2. La selezione dei dipendenti cui assegnare il posto disponibile avviene a partire dal primo in graduatoria. A parità di punteggio il posto è assegnato al dipendente con maggiore anzianità anagrafica.

3. L'iscrizione nell'elenco del personale in disponibilità nonché, in subordine, l'appartenenza ad un profilo dichiarato in eccedenza, secondo quanto disciplinato nel capo II, determinano precedenza assoluta nella graduatoria.

4. Le graduatorie, come approvate ai sensi del comma 1, sono pubblicate agli albi delle amministrazioni il cui personale abbia presentato la domanda di mobilità. Le graduatorie possono essere utilizzate solo in relazione ai posti da ricoprire indicati nel bando di mobilità.

Art. 5.

Adempimenti connessi alla graduatoria

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l'amministrazione comunica alle persone utilmente collocate e al rispettivo ente di appartenenza l'esito positivo della domanda di mobilità.

2. L'interessato ha l'onere di comunicare ad entrambi gli enti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'accettazione o il rifiuto, che sono irrevocabili. La mancata o ritardata risposta nei termini indicati equivale a rifiuto.

Art. 6.

Disciplina del trasferimento

1. Il dipendente utilmente collocato in graduatoria è trasferito, nel rispetto dei termini contrattuali di preavviso, nel ruolo unico dell'amministrazione, con le modalità previste nei contratti collettivi di lavoro e previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando. Il trasferimento può essere differito previo accordo fra le amministrazioni per particolari motivi connessi a documentate esigenze di servizio e per un periodo massimo di sei mesi.

2. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l'amministrazione di destinazione; al dipendente è garantita la continuità della posizione pensionistica e previdenziale; l'inquadramento avviene secondo i criteri stabiliti della contrattazione collettiva.

3. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è tenuto a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro prima dell'ammissione in servizio; il medesimo personale è esente dall'obbligo del periodo di prova.

4. I dipendenti che abbiano fruito della mobilità volontaria possono beneficiarne ulteriormente prima che siano trascorsi cinque anni dall'ultimo trasferimento.

Art. 7.

Passaggio diretto di personale

1. È consentito il passaggio diretto di personale tra amministrazioni in caso di contestuale domanda di trasferimento, motivata e documentata, da parte di dipendenti di corrispondente posizione professionale e relativo consenso delle amministrazioni di appartenenza.

2. È altresì consentita la copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di altre amministrazioni appartenenti alla corrispondente posizione professionale, previa domanda di trasferimento e relativo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

3. Qualora il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 riguardi personale appartenente a comparti contrattuali diversi, le amministrazioni ne concordano previamente modalità e criteri.

4. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 6.

5. I contratti collettivi possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto stabilito ai precedenti commi.

Capo II

PROCEDURA PER LA MOBILITÀ IN RELAZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI ECCEDENZA E COLLOCAMENTO IN DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE

Art. 8.

Eccedenze di personale

1. L'amministrazione che rilevi eccedenze di personale è tenuta ad informarne preventivamente le rappresentanze unitarie del personale nonché le associazioni sindacali di categoria firmatarie del CCPL di comparto o area.

2. L'informazione di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve contenere l'indicazione dell'ambito organizzativo in cui si è manifestata l'eccedenza, le ragioni che determinano la situazione di eccedenza, i motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non potere adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione, il numero, la collocazione, la categoria e le figure professionali eccedenti, i nominativi e la posizione professionale del personale normalmente impiegato, le eventuali proposte per risolvere la situazione di esubero e i relativi tempi di attuazione, nonché le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte stesse.

3. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle rappresentanze sindacali si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione di tutto o parte del personale eccedente.

4. L'esame di cui al comma 3 è diretto a verificare la possibilità di pervenire ad un accordo per la ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, sia nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, sia presso altre amministrazioni. Le orga-

nizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto a ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

5. Gli accordi sindacali stipulati ai sensi del presente articolo che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli accordi collettivi di cui all'art. 1, l'assegnazione al lavoratore di mansioni diverse da quelle svolte anche in deroga all'art. 45 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

6. La procedura si deve concludere entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 con un accordo o un verbale nel quale devono essere riportate le posizioni delle parti. Qualora le eccedenze di personale superino le cento unità, i termini dell'esame potranno essere prorogati di ulteriori quarantacinque giorni. In caso di disaccordo le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua presso il servizio lavoro della provincia con l'assistenza dell'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN); in tale caso la procedura si conclude entro i trenta giorni successivi alla data del verbale di disaccordo.

7. È consentita la stipulazione di accordi di mobilità volontaria diretti a prevenire la dichiarazione di eccedenza. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.

8. Le amministrazioni, per la definizione degli accordi di cui al presente articolo, si possono avvalere dell'assistenza dell'APRAN.

Art. 9.

Collocamento in disponibilità

1. Espletate le procedure di cui all'art. 8, è collocato in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della stessa amministrazione o che non sia possibile ricollocare presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

Art. 10.

Criteri di individuazione dei lavoratori da collocare in disponibilità

1. Per l'individuazione dei lavoratori da collocare in disponibilità si applicano i criteri stabiliti dagli accordi collettivi. In mancanza si applicano i criteri di seguito stabiliti:

- a) minore anzianità di servizio maturata nella categoria;
- b) minore incidenza dei carichi di famiglia;
- c) età anagrafica.

2. I criteri di cui al comma 1 sono applicati secondo il punteggio riportato nella allegata tabella B. La graduatoria è compilata in ordine decrescente rispetto al punteggio ottenuto da ciascun dipendente. La selezione dei dipendenti da collocare in disponibilità avviene a partire dal primo in graduatoria. A parità di punteggio è collocato in disponibilità il dipendente con l'età anagrafica meno elevata.

3. Le graduatorie sono stilate entro trenta giorni dalla conclusione negativa o parzialmente negativa della procedura di cui all'art. 8 e sono comunicate, entro il medesimo termine, agli interessati e alle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 11.

Limiti al collocamento in disponibilità

1. La percentuale di dipendenti di sesso femminile collocata in disponibilità non può superare la percentuale del personale femminile presente in amministrazione e inquadrato nelle relative figure professionali, secondo i criteri stabiliti dagli accordi collettivi di cui all'art. 1.

Art. 12.

Regime del collocamento in disponibilità

1. Il personale collocato in disponibilità non svolge attività lavorativa presso l'amministrazione di appartenenza e riceve, con relativi oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, una indennità pari all'ottanta per cento della retribuzione fondamentale in godimento, con esclusione delle indennità fisse e continuative utili ai fini della tredicesima mensilità, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

2. Dalla data di collocamento in disponibilità nei confronti dei lavoratori non decorre l'anzianità giuridica ed economica.

3. Gli oneri sociali, relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità, sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza al competente ente previdenziale per tutto il periodo della disponibilità.

Art. 13.

Gestione del personale in disponibilità

1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi gestiti dalle competenti strutture provinciali, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni.

2. L'accordo di mobilità può riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito in esito all'accordo medesimo.

3. Per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria, le amministrazioni di appartenenza del personale eccedentario mettono a disposizione dei programmi di riqualificazione e di ricollocazione del personale due mensilità di stipendio per ogni dipendente in disponibilità.

4. Le nuove assunzioni presso le amministrazioni tramite le procedure di mobilità volontaria o concorsuali, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.

Art. 14.

Cessazione del rapporto di lavoro

1. Al termine del periodo massimo di messa in disponibilità di cui al comma 1 dell'art. 12 il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto.

Art. 15.

Trattamento di fine rapporto

1. La risoluzione del rapporto di cui all'art. 14 comporta la corresponsione al dipendente del trattamento di fine rapporto, inclusa la quota di competenza dell'INPDAP.

2. Negli altri casi di mobilità disciplinati dal presente accordo l'ente presso il quale viene a cessare il rapporto corrisponde al dipendente il trattamento di fine rapporto a pro-palo carico, ad esclusione della quota di competenza dell'INPDAP.

TABELLA A

SISTEMA DI PUNTEGGIO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CUI ALL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO

Il punteggio è attribuito in relazione ai seguenti criteri:

a)	CRITERIO DELLA CORRISPONDENZA TRA TITOLO DI STUDIO DEL DIPENDENTE E TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L'ACCESSO AL PROFILO PROFESSIONALE	PUNTEGGIO
	Esistenza della corrispondenza	3
	Non esistenza della corrispondenza	0
b)	CRITERIO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ DI SERVIZIO NELLA QUALIFICA FUNZIONALE	PUNTEGGIO
	Dipendente con anzianità di servizio superiore o uguale a 20 anni	3
	Dipendente con anzianità di servizio inferiore a 20 anni	3 meno il risultato della moltiplicazione di 0,15 per la differenza tra 20 e il numero di anni di anzianità di servizio maturata nella qualifica funzionale.

Nota: l'anzianità di servizio va considerata in riferimento all'anno in cui è avvenuto l'inquadramento nella qualifica

c)	CRITERIO DELLA MAGGIORE INCIDENZA DEI CARICHI DI FAMIGLIA	PUNTEGGIO
	Dipendente con 5 persone e più a carico ai fini fiscali	4
	Dipendente con 4 persone a carico ai fini fiscali	3
	Dipendente con 3 persone a carico ai fini fiscali	2,5
	Dipendente con 2 persone a carico ai fini fiscali	2
	Dipendente con 1 persona a carico ai fini fiscali	1,5
	Dipendente con nessuna persona a carico ai fini fiscali	0

Se il reddito del dipendente è l'unico all'interno del nucleo familiare, il punteggio è aumentato di 1,5 punti nelle prime due ipotesi e di 1 punto nelle seguenti due.

L'esistenza del coniuge non a carico equivale a una persona a carico a fini fiscali.

d)	HANDICAP O GRAVE DEBILITAZIONE PSICO-FISICA DEL DIPENDENTE	PUNTEGGIO
	in relazione ai quali sia attestato da un sanitario che la distanza tra domicilio e sede di lavoro reca pregiudizio alle condizioni di salute	5

e)	AVVICINAMENTO TRA RESIDENZA EFFETTIVA E SEDE RICHIESTA	PUNTEGGIO
		0,2 ogni 5 km.
f)	VALUTAZIONE COMPARATA DEL CURRICULUM	PUNTEGGIO
	figure professionali fino al 5° livello (categorie A e B)	fino a 10
	figure professionali superiori al 5° livello (categorie C e D)	fino a 20

TABELLA B

SISTEMA DI PUNTEGGIO PER LA SELEZIONE DEI DIPENDENTI DA COLLOCARE IN DISPONIBILITÀ

Il punteggio è attribuito secondo una scala da 0 a 10, in relazione ai seguenti criteri:

a)	CRITERIO DELLA MINORE ANZIANITÀ DI SERVIZIO	PUNTEGGIO
	Dipendente con anzianità di servizio inferiore o uguale a 4 anni	5
	Dipendente con anzianità di servizio superiore a 4 anni	6,25 meno il risultato della moltiplicazione di 0,3125 per il numero di anni di anzianità di servizio
	Dipendente con anzianità di servizio superiore o uguale a 20 anni	0

Nota: l'anzianità di servizio va considerata in riferimento all'anno in cui è avvenuto l'inquadramento nella qualifica.

b)	CRITERIO DELLA MINORE INCIDENZA DEI CARICHI DI FAMIGLIA	PUNTEGGIO
	Dipendente con nessuna persona a carico ai fini fiscali	3
	Dipendente con 1 persona a carico ai fini fiscali	2,5
	Dipendente con 2 persone a carico ai fini fiscali	2
	Dipendente con 3 persone a carico ai fini fiscali	1,5
	Dipendente con 4 persone a carico ai fini fiscali	0,5
	Dipendente con 5 persone e più a carico ai fini fiscali	0

c)	CRITERIO DELL'ETÀ ANAGRAFICA	PUNTEGGIO
	Dipendente con età inferiore o uguale a 25 anni	2
	Dipendente con età superiore ai 25 anni e inferiore o uguale ai 30 anni	1
	Dipendente con età superiore ai 30 anni e inferiore o uguale ai 50 anni	0
	Dipendente con età superiore ai 50 anni e inferiore o uguale ai 60 anni	1
	Dipendente con età superiore ai 60 anni	2

(Provincia di Bolzano)

DECRETO, DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 marzo 2000, n. 12.

Criteri di determinazione dell'inabitabilità di abitazioni per motivi di sanità e di sicurezza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 2 maggio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 877 del 20 marzo 2000;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento dà esecuzione all'art. 130, comma 3, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante l'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata.

Art. 2.

Motivi di inabitabilità

1. Una casa o una parte di essa può essere dichiarata inabitabile per motivi di sanità, di sicurezza o a seguito di calamità naturali.

2. L'inabitabilità può essere dichiarata solo relativamente a quelle case o a quei vani la cui destinazione d'uso urbanistica è definita come abitazione dall'art. 75, comma 2, lettera a), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 3.

Inabitabilità per motivi di sanità

1. Sono inabitabili per motivi di sanità i vani in cui:

- a) sia manifesta una grave carenza di illuminazione naturale;
- b) sia manifesta una grave carenza di ventilazione;
- c) siano manifesti vizi di costruzione o di manutenzione che comportino la presenza di umidità.

2. Per motivi di sanità pubblica si considerano altresì inabitabili i vani in cui sono riscontrabili i vizi di seguito elencati:

- a) assenza o assoluta carenza dei servizi igienici;
- b) assenza o assoluta carenza degli impianti di acqua potabile;
- c) stato fatiscente di conservazione delle finestre, delle porte, dei pavimenti, dei solai nonché delle facciate e del tetto.

3. Sono comunque considerati inabitabili i vani nel sottotetto privi di isolamento termica.

Art. 4.

Inabitabilità per motivi di sicurezza

1. L'intera costruzione è inabitabile per motivi di sicurezza ai sensi dell'art. 130, comma 3, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, quando sussista concreto pericolo di crollo del fabbricato a causa di vetustà, di vizi di costruzione, o delle caratteristiche meccaniche del suolo.

2. In connessione con l'art. 3, comma 2, l'accertamento dell'inabitabilità dei vani può riguardare anche l'assenza o l'assoluta carenza dell'impianto elettrico.

Art 5.

Inabitabilità a seguito di calamità naturali

1. A seguito di calamità naturali possono essere dichiarati inabitabili singoli fabbricati o parti di essi quando, in conseguenza del danno, sussista concreto pericolo di crollo.

Art 6.

Certificato di inabitabilità

1. Nel certificato di inabitabilità devono essere indicate le cause di cui agli articoli 3, 4 e 5, che costituiscono il fondamento per il rilascio di tale certificato.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, i vani vengono dichiarati inabitabili qualora siano riscontrabili tutti i tre vizi previsti da tale disposizione o quando, sussistendone almeno due, sia riscontrabile il vizio di cui all'art. 4, comma 2.

3. L'inabitabilità non può essere dichiarata quando i vizi riscontrati possono essere eliminati facendo ricorso ai lavori di manutenzione straordinaria di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del primo regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42.

Art. 7.

Notificazione del provvedimento

1. Il provvedimento di cui all'art. 6 è notificato al proprietario, all'eventuale locatario o all'avente diritto e comunicato al presidente della giunta provinciale.

Art. 8.

Tutela del certificato di inabitabilità

1. È vietata la destinazione ad uso di abitazione dell'intera costruzione o dei singoli vani di essa dichiarati inabitabili e per qualsiasi ragione resisi liberi.

2. In caso di violazione della norma di cui al comma 1, il sindaco adotta i provvedimenti di cui all'art. 18, comma 1 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 29 marzo 2000

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2000
Registro n. 1, foglio n.16*

00R0684

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 marzo n. 13.

Modifica del regolamento di esecuzione concernente «Dispositivi per il recupero dei vapori di carburante presso il distributore di carburante».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Region Trentino-Alto Adige n. 19 del 2 maggio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 882 del 20 marzo 2000;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale del 26 febbraio 1996, n. 11, regolamento di esecuzione concernente «Dispositivi per il recupero dei vapori di carburante presso il distributore di carburante», è così sostituito:

«1. I distributori di carburante che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto siano già in funzione, devono essere adattati alle disposizioni di cui al presente decreto entro il 1° luglio 2000. Nel caso di un volume di vendita di benzine superiore al milione di litri, il termine di adeguamento è di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento».

Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 29 marzo 2000

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2000
Registro n. 1, foglio n.17

00R0685

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 37.

Articoli 27 e 53, comma quinto, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 come modificata con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2000 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1999.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria, n. 58 dell'8 novembre 2000)

(Omissis).

01R0048

REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 6.

Modifica del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 - Prelievo venatorio della specie cinghiale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria, n. 58 dell'8 novembre 2000)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 11 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 è soppresso.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 31 ottobre 2000

LORENZETTI

01R0049

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2000, n. 17.

Norme in materia di opere di concessione linee elettriche ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 Volt. Delega alle amministrazioni provinciali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria, n. 111 del 29 novembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina, delegandole alla provincia, le funzioni già attribuite alla Regione, ai sensi degli articoli 87 e 88, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di opere, da realizzare nell'ambito del territorio regionale, destinate alla trasmissione, allo smistamento, alla trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, comunque prodotta, nonché di ogni altra opera accessoria, fino alla tensione di 150.000 Volt.

2. In sede di progettazione deve essere certificato il rispetto delle vigenti disposizioni in ordine ai livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione residente. Il titolare dell'autorizzazione prevista dalla presente legge, nella costruzione e nella esecuzione degli impianti è tenuto ad adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti. In ogni caso, prima di mettere in esercizio l'impianto, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuarne la verifica.

3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osserva la legislazione statale vigente in materia.

Art. 2.

Accesso ai fondi

1. In materia di studi per la compilazione di progetti di impianti di opere elettriche e di eventuale accesso ai fondi si osserva l'art. 110 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, salvo quanto stabilito nel comma successivo, intendendosi comunque sostituito all'ufficio provinciale del Genio civile l'ufficio tecnico provinciale competente ai sensi del successivo art. 3.

2. Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni, nel provvedimento con il quale viene autorizzato l'accesso ai fondi può prescrivere al richiedente, con esclusione delle società concessionarie delle attività per l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale e delle aziende elettriche municipalizzate, il preventivo deposito di una cauzione.

TITOLO II

DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

Art. 3

Domande di autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione alla costruzione di nuove linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, ovvero alla variazione delle caratteristiche elettriche o del tracciato di linee esistenti, corredate da una relazione illustrativa dei dati tecnici degli impianti e da una corografia, devono essere dirette all'amministrazione provinciale per il tramite dell'ufficio tecnico della provincia. Qualora l'impianto interessi la circoscrizione di due o più province, la domanda va presentata per l'istruttoria all'ufficio tecnico della provincia il cui territorio sia interessato in via prevalente, acquisendo in via preventiva il parere delle altre province interessate dall'opera.

2. Copia della domanda di autorizzazione, con i relativi allegati, deve essere inoltre direttamente trasmessa, a cura del richiedente, ad ogni ufficio tecnico provinciale e comunale interessato, nonché, nei casi di cui al successivo art. 14, alle amministrazioni e agli enti in esso indicati.

3. I soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2, secondo comma, abilitati alla costruzione ed all'esercizio di impianti elettrici, devono allegare alla domanda, unitamente alle autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia, la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo all'esercizio dell'attività elettrica.

4. Non occorre autorizzazione ai soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, sempre che sussista il consenso preventivo delle ditte interessate, e salvo il caso di linee, o tratti di linea, che attraversino i beni indicati nel successivo art. 14, per la costruzione:

a) di linee elettriche esterne con tensione fino a 500 Volt, ovvero per quelle in cavo con tensione nominale non superiore a 5.000 Volt;

b) di linee elettriche con tensione superiore a 500 Volt e fino a 30.000 Volt e la cui lunghezza non sia superiore a 500 metri.

5. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche:

a) alle opere accessorie ed alle varianti delle linee in esso indicate;

b) ai rifacimenti delle linee con tensione nominale superiore a 500 Volt e fino a 30.000 Volt, a condizione che gli stessi interventi non modifichino lo stato dei luoghi;

c) agli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti esistenti.

6. Nessuna autorizzazione è richiesta - ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione allo scavo e occupazione di suolo pubblico da parte dell'Ente proprietario - per la realizzazione di linee in media tensione in cavo sotterraneo asservite in via bonaria e non ricadenti in zone sottoposte a vincolo.

7. Per le linee e le opere di cui alle succitate lettere b) del comma 4, e b) del comma 5 del presente articolo, l'esercente è tenuto a dare comunicazione preventiva alla provincia ed ai comuni interessati almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 4.

Istruttoria

1. Salvo quanto previsto nel successivo art. 7, l'ufficio tecnico provinciale competente, se non vi abbia già provveduto il richiedente, cura, a spese di quest'ultimo:

a) la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria di un avviso contenente, per estratto, la domanda di autorizzazione e i dati tecnici dell'impianto progettato;

b) l'affissione dell'avviso di pubblicazione e della relativa corografia, per trenta giorni, nell'Albo pretorio dei comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato;

c) l'invio di copia della domanda, con i relativi allegati, agli enti di cui all'art. 14 ed al Ministero delle comunicazioni per il tramite dell'Ispettorato territoriale della Calabria per gli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 111 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché all'E.N.E.L. S.p.a., ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

2. Le formalità di cui al comma precedente sostituiscono le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, integrate - ove il tracciato dell'elettrodotto da autorizzare interessi più di 10 ditte catastali - dalla pubblicazione di un avviso su almeno due quotidiani a diffusione locale riportante, oltre le caratteristiche tecniche dell'impianto, anche l'indicazione dei fogli di mappa catastali interessati dal tracciato.

3. Nel termine di trenta giorni dal compimento delle formalità di cui al primo comma, chiunque vi abbia interesse può presentare per iscritto osservazioni ed opposizioni all'ufficio tecnico provinciale competente. I comuni interessati e le amministrazioni e gli enti di cui al successivo art. 14, nei casi ivi previsti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della copia della domanda, devono comunicare allo stesso ufficio tecnico provinciale, in piego raccomandato con avviso di ricevimento, le proprie osservazioni ed opposizioni, specificando le condizioni alle quali ritengono che l'autorizzazione debba essere subordinata. Trascorsi tali termini senza che siano state formulate osservazioni ed opposizioni, si intende acquisito il consenso dei soggetti interessati alla realizzazione dell'opera così come prevista in progetto.

4. Entro venti giorni dal decorso dei termini di cui al comma 3, l'ufficio tecnico provinciale che cura l'istruttoria comunica al richiedente, in piego raccomandato con avviso di ricevimento, le osservazioni e opposizioni pervenute, nonché le condizioni indicate dagli enti e dalle amministrazioni interessati, invitandolo a formulare, entro successivi trenta giorni, le proprie controdeduzioni, ovvero l'eventuale accettazione, totale o parziale, delle condizioni di cui sopra.

5. Sulle opposizioni e deduzioni dei soggetti diversi da quelli di cui al successivo art. 14, non accettate dal richiedente, decide l'amministrazione provinciale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente per le controdeduzioni del richiedente, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle controdeduzioni medesime.

6. In ogni caso, e salvo quanto previsto nel successivo art. 14, l'istruttoria necessaria al rilascio dell'autorizzazione deve concludersi nel termine di duecentoquaranta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 5.

Competenza per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le opere di cui all'art. 3, comma 1, sono autorizzate dall'amministrazione provinciale con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla chiusura dell'istruttoria di cui all'articolo precedente.

2. Il provvedimento di autorizzazione, comunque emesso, quando ha ad oggetto impianti aventi tensione compresa tra 1000 e 30.000 Volt, attribuisce al richiedente la possibilità di realizzare, anche successivamente, impianti con tensione non superiore a 1000 Volt che si diramino da quello autorizzato o preesistente, sempre che vi sia l'assenso preventivo da parte di amministrazioni pubbliche o di soggetti privati interessati, da acquisire con richiesta da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento di cui al comma precedente senza che sia stata fatta alcuna opposizione, il consenso si intende accordato; nel caso di opposizioni si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma primo, se si tratta di amministrazioni pubbliche e dell'art. 4, comma quinto della presente legge, se riguarda soggetti privati.

Art. 6.

Autorizzazione all'inizio immediato dei lavori

1. Nei casi d'urgenza, dietro presentazione di motivata istanza, l'amministrazione provinciale autorizza in via provvisoria la costruzione delle opere, in conformità all'art. 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. L'autorizzazione provvisoria è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al primo comma dell'art. 4 nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Calabria, previo consenso di massima del Ministero delle comunicazioni - Ispettorato territoriale Calabria; nonché, nel caso di cui all'art. 14, previo atto di assenso delle amministrazioni ed enti in esso indicati, da esprimersi entro trenta giorni dall'invio di copia della domanda effettuato senza ritardo a norma dell'art. 3, primo comma. Se sono presentate opposizioni e deduzioni nel termine indicato, si osserva quanto disposto dall'art. 14, ma il termine ivi previsto è ridotto alla metà.

3. Con il provvedimento di autorizzazione provvisoria viene pure determinata la cauzione di cui all'ultimo comma dell'art. 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la quale non dovuta dai soggetti di cui al comma secondo dell'art. 2.

4. Salvo quanto previsto dal successivo art. 8, il provvedimento di autorizzazione provvisoria non comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, se questa non è espressamente sancita.

5. L'autorizzazione provvisoria ha la durata di tre anni dalla data del relativo provvedimento, e può essere prorogata, a richiesta, per un anno, allorché particolari esigenze tecniche e amministrative abbiano ritardato l'entrata in esercizio dell'impianto.

Art. 7.

Procedimento abbreviato

1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5, l'ufficio tecnico provinciale competente omette le formalità di cui al primo comma dell'art. 4 qualora il richiedente, in piego raccomandato con avviso di ricevimento, alleggi alla domanda un atto sottoscritto dal suo legale rappresentante con il quale si obbliga ad adempiere alle prescrizioni o alle condizioni che il provvedimento di autorizzazione eventualmente determinerà a tutela degli interessati nonché al parere favorevole delle amministrazioni pubbliche competenti e, se del caso, dell'E.N.E.L. S.p.a.

2. L'autorizzazione si intenderà rilasciata qualora l'amministrazione provinciale non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e degli atti relativi, ovvero, in caso di richiesta di integrazione della documentazione prodotta, dal ricevimento di quanto richiesto.

TITOLO III
DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
E DELL'ASSERVIMENTO

Art. 8.

Dichiarazione di pubblica utilità

1. Il decreto di autorizzazione definitiva rilasciato a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma secondo, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza; negli stessi casi, il decreto di autorizzazione provvisoria, rilasciato ai sensi del precedente art. 6, equivale a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza e può, su istanza del richiedente, contenere la dichiarazione di pubblica utilità.

2. In ogni altro caso, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere autorizzate, previa motivata istanza del richiedente, può essere rilasciata con il decreto di autorizzazione definitiva.

3. La dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza riguarda tutte le opere indicate all'art. 1 della presente legge che richiedano l'espropriazione delle zone interessate dall'impianto stesso o la costituzione di servitù di elettrodotto.

4. I decreti di autorizzazione definitiva o provvisoria che abbiano anche valore di dichiarazione, di pubblica utilità o che contengono tale dichiarazione, devono indicare i termini di cui all'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 9.

Occupazione d'urgenza

1. L'occupazione d'urgenza dei suoli necessari alla realizzazione delle opere di cui all'art. 1 della presente legge è disposta, ai sensi della legge regionale n. 30 maggio 1983, n. 18, dall'amministrazione provinciale competente per territorio entro trenta giorni dalla richiesta.

2. Il verbale di consistenza ed immissione in possesso è redatto a norma dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni contenute nella legge regionale 30 maggio 1983, n. 18.

Art. 10.

Espropriazioni ed asservimenti

1. Il titolare dell'autorizzazione presenta alla competente amministrazione provinciale i piani particolareggiati dei tratti di linea e degli impianti per i quali è necessario procedere alla costituzione di servitù coattiva o all'espropriazione dei suoli, composti da:

a) planimetria catastale contenente riferimenti idonei a consentire l'individuazione dei tratti degli impianti interessati dall'espropriazione o dall'asservimento, con esatta indicazione delle aree da espropriare o asservire;

b) elenco delle ditte proprietarie degli immobili da espropriare o asservire;

c) proposta di offerta, alle ditte proprietarie, dell'indennità determinata in base a quanto disposto nel successivo titolo VII della presente legge.

2. L'indennità offerta, indicata nell'apposito provvedimento emesso dall'amministrazione provinciale, ai sensi della legge regionale 30 maggio 1983, n. 18, va comunicata alle ditte proprietarie, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

3. Le ditte proprietarie, entro trenta giorni dalla notificazione dell'offerta dell'indennità, possono accettare l'indennità stessa. Nel medesimo termine, trattandosi di suoli agricoli, possono convenire con l'espropriante l'asservimento o la cessione volontaria dell'immobile per un importo non superiore del 50 per cento dell'indennità notificata. Per i terreni edificabili ovvero a vocazione edificatoria ai sensi del comma 3, dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, vale quanto disposto negli articoli 16, comma 1 e 2, 17, comma 1, e 18 comma 2.

4. Decorso il termine di cui al comma precedente l'amministrazione provinciale emette, entro trenta giorni dalla richiesta dell'espropriante, ordinanza di pagamento a favore dell'espropriato delle indennità accettate e di deposito presso la Cassa depositi e prestiti di quelle non accettate, e fa richiesta alla competente commissione provinciale espropri della rideterminazione delle indennità depositate, ai sensi della legge regionale 31 luglio 1988, n. 17.

5. Avvenuto il deposito delle indennità non accettate, l'amministrazione provinciale emette, entro trenta giorni dalla richiesta, il decreto di espropriazione o di costituzione di servitù che, a cura dell'espropriante, verrà registrato, trascritto e notificato ai proprietari interessati nelle forme e nei modi previsti per la notifica degli atti processuali civili.

6. Le ditte proprietarie, entro trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento di espropriazione o di asservimento, possono proporre opposizione all'indennità davanti alla Corte di Appello competente per territorio ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Art. 11.

Varianti in corso d'esecuzione

1. Si considera realizzato in conformità del progetto l'impianto che, in sede di esecuzione, abbia subito variazioni di lieve entità, purché non sia stato aumentato il numero dei sostegni.

2. Qualora la variante comporti un asservimento maggiore rispetto a quello progettato il maggior asservimento va indennizzato, per intero, secondo le disposizioni del successivo titolo VII.

3. Il mutamento del tipo di sostegni che comporti un aggravio dell'asservimento, o l'aumento del numero degli stessi, ed ogni altra variante significativa che si rendano necessari in corso d'opera, possono essere autorizzati, su istanza del richiedente, dall'amministrazione provinciale, con il procedimento di cui all'art. 4 della presente legge, sostituendo alle formalità di cui al primo comma la pubblicazione di un estratto dell'istanza sul foglio degli annunci legali della provincia, e con riduzione dei termini alla metà.

4. Resta comunque salvo quanto disposto dal successivo art. 14.

TITOLO IV

DELLO SPOSTAMENTO DEGLI ELETTRODOTTI

Art. 12.

Amovibilità

1. Le linee elettriche con tensione inferiore a 150.000 Volt si considerano tutte suscettibili di spostamento, salvo che, in considerazione della mancanza di percorsi alternativi o della sussistenza di particolari ragioni di interesse pubblico, non siano espressamente dichiarate inamovibili dall'amministrazione provinciale con il provvedimento che pronuncia l'asservimento a seguito della presentazione di apposita istanza da parte del richiedente.

2. Le linee elettriche con tensione uguale a 150.000 Volt, autorizzate ai sensi della presente legge, sono sempre inamovibili, fatto salvo il disposto del successivo art. 13.

3. Gli esercenti che debbano provvedere allo spostamento di un elettrodotto, ai sensi dell'art. 122 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, possono richiedere nei casi d'urgenza l'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 7 della presente legge, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 6.

Art. 13.

Spostamenti per ragioni di pubblico interesse

1. Su richiesta delle pubbliche amministrazioni interessate, l'amministrazione provinciale, competente ai sensi dell'art. 3, sentito l'ufficio tecnico provinciale e previa audizione del proprietario dell'impianto, può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento o la modifica di opere elettriche di cui alla presente legge.

2. Il proprietario dell'impianto da spostare o da modificare ha diritto all'integrale rimborso, da parte dell'amministrazione richiedente, delle spese da sostenere.

3. Il provvedimento con il quale viene ordinato lo spostamento o la modifica dell'impianto liquida l'indennità dovuta e costituisce autorizzazione all'esecuzione della variante, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

4. Lo spostamento dell'impianto originario è subordinato all'esecuzione della variante come sopra autorizzata ed al pagamento delle spese per essa necessarie.

TITOLO V
DI ALCUNI ELETTRODOTTI

Art. 14.

Interferenze con beni demaniali e zone vincolate

1. Per l'esecuzione dei lavori di costituzione e manutenzione dei tratti di linea che attraversano zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali, lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche dell'E.N.E.L. S.p.a. o enti pubblici, o che debbano avvicinarsi a tali linee o ad impianti radiotelegrafici o radiotelefonici di Stato, o ad altre opere pubbliche od appoggiarsi ad esse, qualora due o più amministrazioni abbiano presentato opposizioni ed osservazioni a norma dell'art. 4, terzo comma, l'amministrazione provinciale competente può indire, nei successivi trenta giorni, conferenza di servizi a norma della legislazione statale vigente.

2. Restano salve le disposizioni che disciplinano le servitù militari ed aeronautiche per i tratti di linea che attraversano zone soggette a quelle servitù.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI URBANISTICHE

Art. 15.

Opere edilizie

1. Per la realizzazione di linee, opere ed impianti elettrici di cui alla presente legge non è richiesta alcuna concessione o autorizzazione edilizia, ad eccezione di quanto previsto dal comma successivo. I piani regolatori regionali recepiscono le linee e gli impianti elettrici autorizzati ai sensi dell'art. 5, e, per quelli di tensione uguale o superiore a 30 mila volt, stabiliscono fasce di rispetto in cui non sono ammesse nuove costruzioni, conformandosi alla normativa vigente in materia.

2. La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni elettriche, cabine primarie e secondarie è disciplinata dall'art. 56 della legge regionale n. 10 del 3 ottobre 1997.

3. Le opere edilizie relative alle cabine di trasformazione per l'alimentazione della rete di distribuzione all'utenza non vengono computate nel calcolo dell'edificabilità consentita.

TITOLO VII

DEL MODO DI DETERMINARE LE INDENNITÀ

Art. 16.

Indennità di asservimento per linee aeree esterne

1. L'indennità per l'imposizione delle servitù di elettrodotto deve essere determinata a norma dell'art. 123 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775. A questo effetto, la stima del fondo su cui calcolare la diminuzione di valore conseguente alla servitù deve essere fatta in base ai criteri di cui al titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo quanto disposto dal comma successivo.

2. Per i terreni edificabili, ovvero a vocazione edificatoria ai sensi del terzo comma dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del fondo si considera pari alla semisomma tra la stima di mercato del bene asservito ed il reddito domenicale rivalutata degli ultimi dieci anni, detratto il quaranta per cento. Non si fa luogo a detrazione se, prima che intervenga il provvedimento di asservimento coattivo, viene convenuta la costituzione volontaria della servitù di elettrodotto.

Art. 17.

Indennità di asservimento per linee in cavo sotterraneo

1. Fermi restando i criteri di cui all'articolo precedente, per la determinazione del valore del fondo asservito, qualora si tratti di linea in cavo sotterraneo l'indennità va commisurata:

a) al valore pieno del tempo per la proiezione dell'area occupata dai cavi;

b) alla diminuzione di valore del terreno conseguente alla collocazione dei cavi per l'area di rispetto. Quest'ultima, da computarsi solo per l'interramento di cavi su fondo agricolo, è costituita da due fasce laterali alla proiezione dell'area occupata dai cavi, della larghezza di metri due per lato.

Art. 18.

Indennità per espropriazioni complementari ad impianti elettrici

1. Nel caso di espropriazioni necessarie alla realizzazione di opere complementari agli impianti elettrici di cui all'art. 1, l'indennità da corrispondere è calcolata ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per i terreni di cui all'art. 16, comma 2, l'indennità è determinata a norma dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359.

Art. 19.

Indennità per l'attraversamento di beni di enti pubblici

1. Per le servitù costituite sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione, delle province e dei comuni, che comportino l'occupazione effettiva di suolo pubblico, la corresponsione dell'indennità di cui al precedente art. 15 è sostituita dal pagamento della tassa prevista dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di semplice attraversamento aereo con elettrodotti, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15, il canone va determinato ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 e successive modificazioni.

3. Per i beni facenti parte del patrimonio disponibile è in facoltà della Regione, delle province e dei comuni richiedere, in luogo dell'indennità determinata a norma della presente legge, la corresponsione del canone come sopra definito.

4. In ogni caso, il pagamento dei canoni o delle tasse previsti dal presente articolo non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 123, quinto comma, del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

5. Le disposizioni che impongono il versamento di cauzioni a qualsiasi titolo non si applicano nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2, comma secondo.

TITOLO VIII DEL COLLAUDO

Art. 20. *Collaudo delle linee*

1. Decorso un periodo di esercizio di tre anni tutti gli elettrodotti sono soggetti a collaudo, salvo che si tratti di linee in cavo interrato con tensione non superiore a 30.000 volt.

2. La richiesta di collaudo deve essere inoltrata dal titolare dell'autorizzazione, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del periodo di cui al comma precedente, per il tramite dell'ufficio tecnico provinciale, all'amministrazione provinciale, la quale provvede alla nomina del collaudatore a norma dell'articolo seguente.

3. In sede di collaudo debbono essere accertati:

- a) l'ultimazione dei lavori;
- b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- c) la conformità e la rispondenza delle medesime al progetto, salvo quanto previsto dall'art. 11, ed alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- d) il rispetto dei valori limite previsti dalle disposizioni vigenti per i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione residente;
- e) l'adempimento di ogni altro specifico obbligo imposto dall'autorizzazione.

4. Qualora le linee elettriche e le relative opere accessorie siano costruite con l'impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudo di tipo, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21 marzo 1988, n. 28, in attuazione della legge 28 giugno 1986, n. 339, gli accertamenti di cui al precedente comma sono ad ogni effetto sostituiti da un attestato dell'esercente che confermi le circostanze sopra indicate.

5. Per le linee aeree con tensione non superiore a 30.000 volt, realizzati dai soggetti di cui all'art. 2, comma secondo, il collaudo è in ogni caso sostituito da una dichiarazione dell'esercente attestante l'adempimento di quanto stabilito al terzo comma del presente articolo.

6. Gli impianti che, dopo essere stati collaudati a norma del presente titolo, sono spostati o modificati a norma dell'art. 13, sono soggetti a collaudo per la parte dell'opera che è stata successivamente modificata.

7. Le spese del nuovo collaudo sono a carico dell'amministrazione che ha chiesto lo spostamento o la modifica, salvo che la richiesta sia intervenuta anteriormente all'esecuzione del primo collaudo. In que-

st'ultimo caso l'amministrazione che ha chiesto lo spostamento o la modifica dell'impianto a norma dell'art. 13 concorre nelle spese del collaudo in ragione della modifica richiesta.

Art. 21.

Nomina e requisiti del collaudatore

1. Il collaudatore è nominato dall'amministrazione provinciale e deve essere scelto tra tecnici qualificati iscritti all'albo regionale dei collaudatori o, in mancanza, tra esperti in materia di costruzione di impianti elettrici.

2. Gli onorari del collaudatore sono determinati in conformità delle relative tariffe professionali.

Art. 22.

Esito del collaudo

1. A conclusione del collaudo viene redatto, in duplice originale, un certificato attestante il buon esito di quanto previsto dai commi terzo e quarto dell'art. 20. Dei due originali uno è conservato presso l'ufficio tecnico provinciale competente, e l'altro è consegnato al titolare dell'autorizzazione.

2. Qualora il collaudo abbia dato esito negativo, il collaudatore invia una motivata relazione, per il tramite dell'ufficio tecnico provinciale competente, e l'altro è consegnato al titolare dell'autorizzazione.

3. Entro il termine di venti giorni l'amministrazione provinciale convoca il titolare dell'autorizzazione, che può all'uopo delegare apposita commissione tecnica, presso l'ufficio tecnico provinciale, per concordare, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi necessari.

4. A conclusione del confronto di cui al comma precedente, l'amministrazione provinciale dispone, con proprio decreto, quali modifiche siano necessarie, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori.

5. Il titolare dell'autorizzazione provvede a sua cura e spese all'esecuzione delle modifiche disposte, a conclusione delle quali richiede, a norma dell'art. 20, comma 2, un nuovo collaudo, diretto a verificare l'ottemperanza a quanto stabilito nel decreto di cui al comma precedente. L'esito del collaudo è certificato ai sensi del primo comma.

6. La mancata o inadeguata esecuzione delle modifiche disposte nel termine assegnato, accertata ai sensi del comma precedente, comporta la revoca dell'autorizzazione già concessa. Il provvedimento di revoca è adottato dall'amministrazione provinciale, e viene pubblicato a cura dell'ufficio tecnico provinciale ed a spese del titolare dell'autorizzazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria. Con il decreto di revoca viene assegnato un congruo termine per la demolizione o la rimozione dell'impianto già autorizzato, alla quale provvede, in caso di inerzia del soggetto obbligato, ed a spese di quest'ultimo, l'ufficio tecnico provinciale, ferma la sanzione di cui al comma seguente.

7. La mancata esecuzione di quanto disposto con il decreto di revoca comporta la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire due milioni.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

Piani di elettrificazione sovvenzionata

1. Per gli impianti elettrici destinati all'elettrificazione agricola ad uso domestico ed aziendale continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di autorizzazione ed imposizione della servitù di elettrodotto di cui alle leggi 27 ottobre 1966, n. 910, e 28 marzo 1968, n. 404.

2. L'approvazione dei rispettivi piani tiene anche luogo di qualsiasi autorizzazione prevista a diverso titolo da leggi regionali.

Art. 24.

Attribuzione delle competenze e interventi sostitutivi

1. Le funzioni assegnate, a norma della presente legge, all'amministrazione provinciale saranno attribuite secondo quanto previsto dal comma 2, lettera f) dell'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Qualora i competenti organi ed uffici provinciali indebitamente omettano o ritardino di ottemperare a quanto di loro competenza, a norma della presente legge, il presidente della giunta regionale assegna all'organo o all'ufficio inadempiente un termine perentorio per provvedere, decorso inutilmente il quale all'adempimento provvederà direttamente il presidente della giunta regionale, o l'assessore a ciò delegato, ovvero, trattandosi di adempimento di spettanza dell'ufficio tecnico provinciale il Settore tecnico regionale decentrato.

Art. 25.

Norme transitorie

1. La presente legge non si applica ai procedimenti autorizzativi in corso, salva la facoltà del richiedente di rinunziare alle istanze già presentate ed avanzare nuova richiesta a norma del titolo II.

2. I proprietari degli impianti aventi tensione fino a 30 mila volt, già in esercizio prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione definitiva, entro due anni dalla data predetta, devono richiedere l'autorizzazione al competente ufficio della provincia interessata presentando un'apposita istanza, corredata da:

a) un elenco degli impianti ed una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1:25.000;

b) una relazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questi descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia; per gli impianti di proprietà dei soggetti di cui all'art. 2, comma secondo, tale relazione può essere sottoscritta dai loro legali rappresentanti;

c) l'elenco dei soggetti privati interessati dagli impianti.

3. L'amministrazione provinciale:

a) entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, promuove la pubblicazione dell'elenco e della relazione tecnica nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria, trasmettendone copia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai soggetti interessati di cui alla lettera c del precedente comma 2;

b) entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla precedente lettera a), l'amministrazione provinciale decide su eventuali opposizioni, che devono pervenire entro trenta giorni dalla medesima data di pubblicazione del *Bollettino ufficiale*, ed approva l'elenco e gli atti allegati con valore di autorizzazione definitiva, tenendo presente

che il provvedimento deve contenere la dichiarazione di pubblica utilità con la relativa prefessione dei termini, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2359 del 1865;

c) entro i successivi trenta giorni, promuove la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Salvo che sia già intervenuta determinazione definitiva dell'indennità di asservimento o di espropriazione, le disposizioni di cui al titolo VII trovano immediata applicazione.

5. In sede di prima attuazione della delega di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge, la giunta regionale, d'intesa con le province interessate, può disporre il comando, presso le amministrazioni provinciali, di personale degli uffici regionali già addetto alla materia disciplinata dalla presente legge.

6. I comandi di cui al precedente comma, possono essere disposti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, per il massimo di un anno. Tutto il trattamento economico del personale comandato ai sensi del presente articolo, sarà a carico della Regione.

7. Fino all'organizzazione ed all'attivazione, presso le province, degli uffici addetti all'istruttoria tecnica della materia disciplinata dalla presente legge, e, comunque, non oltre il periodo di mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di autorizzazione provvisoria e definitiva di cui agli articoli 5 e 6 continueranno ad essere adottati dal presidente della Regione o dall'assessore a ciò delegato, previa istruttoria degli uffici tecnici decentrati regionali.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria ed entrerà in vigore il sedicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 24 novembre 2000

CHIARAVALLOTI

01R0057

LEGGE REGIONALE 4 dicembre, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 e interpretazione autentica art. 1-ter.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria, n. 118 del 12 dicembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 comma 19, dopo le parole «pubblica amministrazione» aggiungere le parole «o estraneo ad essa».

Art. 2.

L'art. 1-ter della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, deve intendersi che agli assessori regionali non consiglieri sono estese integralmente le norme di cui alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, recante: «Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale», e successive modificazioni e interpretazioni autentiche.

Art. 3.

All'art. 1-*quater*, comma 1, sono aggiunte le seguenti alinee:

— all'art. 4, primo comma, dopo le parole «sede del consiglio regionale» aggiungere le seguenti «o del recapito dei gruppi consiliari in Catanzaro»;

— all'art. 29, comma tre, le parole «con riferimento all'indennità mensile lorda spettante al momento della concessione dell'assegno vitalizio» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento all'indennità mensile lorda spettante al momento dell'entrata in vigore della presente legge»;

— al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, dopo le parole «o di altre amministrazioni pubbliche» vanno aggiunte le seguenti «o anche al di fuori degli appartenenti al ruolo del consiglio regionale, della giunta regionale e di altre amministrazioni pubbliche»;

— al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, come modificato dal quarto comma dell'art. 1-*quater* della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, dopo le parole «dei componenti dell'ufficio di presidenza» aggiungere le parole «dei presidenti delle commissioni permanenti, dei presidenti dei gruppi consiliari e del presidente del collegio dei revisori dei conti»;

— all'art. 1-*quater*, comma 4, è aggiunta la seguente alinea: — all'art. 27, comma 4, le parole «31 maggio 1993» sono sostituite dalle parole «31 marzo 1996».

Art. 4.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 4 dicembre 2000

CHIARAVALLOTI

01R0058

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2000, n. 19.

Disposizioni per la variazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione (Legge finanziaria).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 121 del 20 dicembre 2000)

(*Omissis*).

01R0038

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2000, n. 20.

Variazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 121 del 20 dicembre 2000)

(*Omissis*).

01R0039

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2000, n. 21.

Istituzione della commissione consiliare per l'autoriforma della Regione Calabria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 122 del 21 dicembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

C o s t i t u z i o n e

1. È costituita presso il consiglio regionale una commissione denominata commissione consiliare per l'autoriforma della Regione Calabria.

Art. 2.

Competenze e durata

1. La commissione ha il compito di formulare al consiglio regionale proposte normative in materia di revisione organica dello Statuto regionale e di legge elettorale regionale, nonché di revisione del regolamento interno del consiglio, nell'ambito delle norme di cui alla legge costituzionale n. 1 del 1999.

2. La commissione dura in carica sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Può essere prorogata dal consiglio regionale di altri sei mesi.

Art. 3.

C o m p o s i z i o n e

1. La commissione è composta da due consiglieri regionali per ogni gruppo composto da 5 o più consiglieri e da un consigliere per tutti gli altri gruppi; fanno parte, altresì, un rappresentante della giunta regionale e un componente dell'ufficio di presidenza espressione della minoranza.

2. La commissione si esprime con voto plurimo ai sensi dell'art. 74 del vigente regolamento interno del consiglio regionale.

3. Ciascun presidente di gruppo può designare anche un rappresentante supplente che sostituisce il titolare in caso di assenza o impedimento e che può intervenire alle sedute, senza diritto di voto, in presenza del titolare.

Art. 4.

Ufficio di presidenza

1. Il consiglio regionale, nella prima seduta successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla elezione dell'ufficio di presidenza della commissione secondo le modalità indicate all'art. 23 del regolamento interno del consiglio, come modificato con delibera del consiglio regionale n. 5 del 6 luglio 2000.

Art. 5.

P r i n c i p i

1. Nella formulazione delle sue proposte normative di riforma la commissione dovrà osservare i seguenti principi:

- a) unità dello Stato nazionale in armonia con l'adesione dell'Italia all'Unione europea;
- b) valorizzazione della identità della Regione Calabria sotto il profilo istituzionale, nel quadro federale e solidale;
- c) sussidiarietà;
- d) rafforzamento dell'autonomia regionale con esclusione di ogni forma di separatismo;
- e) trasferimento effettivo delle funzioni e risorse agli enti locali.

Art. 6.

Metodi di elaborazione

1. La commissione perseguirà i seguenti metodi di elaborazione:

- a) formulazione di ipotesi normative che, senza pregiudiziali di parte, privilegino gli interessi generali della comunità calabrese e siano aperte al confronto riformatore in atto nella società nazionale ed europea;
 - b) ricerca del più ampio consenso sulle proposte conclusive da sottoporre al consiglio regionale;
2. La commissione, entro tre mesi dal suo insediamento, e successivamente a scadenze trimestrali, elabora una relazione sull'attività svolta da sottoporre all'attenzione del consiglio regionale.

Art. 7.

O r g a n i z z a z i o n e

1. Al presidente, al vice presidente ed al segretario della commissione compete, limitatamente alla durata dell'incarico, l'indennità prevista per gli uffici di presidenza delle commissioni consiliari permanenti.

2. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, sentito il presidente della commissione, provvederà a mettere a disposizione una struttura speciale alla stregua di quella assegnata ai presidenti delle commissioni permanenti nonché strumenti e personale del consiglio regionale, in misura adeguata ai compiti affidati, ivi inclusa la possibilità di avvalersi di consulenti e di esperti con particolare qualificazione.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi iscritti nel bilancio del Consiglio regionale per l'anno 2000 e per gli anni successivi con la legge annuale di bilancio.

Art. 9.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale regionale* della Regione Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria

Catanzaro, 18 dicembre 2000

CHIRAVALLOTI

01R0037

LEGGE REGIONALE 27 dicembre, n. 22.

Modifiche alla legge regionale n. 38 del 10 dicembre 1996, azione programmata per l'assistenza, diagnosi, studio e ricerca delle epilessie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria, n. 126 del 29 dicembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I posti letto e la pianta organica del centro regionale epilessie afferiscono all'unità operativa di neurologia dell'azienda ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria, con la creazione di un'unica unità operativa polifunzionale o struttura complessa dotata di 20 posti letto.

Art. 2.

Il capo 4 (Organizzazione e strutturazione del Centro) dell'allegato alla legge regionale 10 dicembre 1996, n. 38, è così modificato:

1. Personale:

a) Direttore: «la direzione del centro sarà affidata al dirigente preposto alla direzione dell' Unità operativa o struttura complessa di neurologia dell'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria;

b) Personale medico di ruolo: cinque specialisti neurologi con comprovata esperienza in ambito epilettologico, della diagnostica neurofisiologica o neuropsicologica, inquadrati nel ruolo della dirigenza sanitaria;

c) Personale parasanitario: sette di cui sei infermieri professionali e uno operatore tecnico addetto all' assistenza;

d) Tecnici di neurofisiopatologia: quattro con diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia;

e) Psicologi: due iscritti all'albo professionale degli psicologi e psicoterapeuti;

f) Addetti alla segreteria: due;

g) Esperti in informatica o statistica: uno;

h) Personale medico e paramedico in formazione: fornito d'intesa con l'Università di Catanzaro.

2. Le unità di personale di cui ai punti b), c), d), e), f) e g), saranno fornite dall'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria con le seguenti modalità: mobilità interna dalla stessa Azienda ospedaliera al Centro, concorsi pubblici, contratti di diritto privato.

3. Strutture. I dieci posti letto afferiscono all'unità operativa di neurologia.

Art. 3.

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge regionale 10 dicembre 1996, n. 38, in merito ai finanziamenti del Centro.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 27 dicembre 2000

CHIARAVALLOTI

01R0059

REGIONE SICILIA

LEGGE 16 dicembre 2000, n. 25.

Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco ed al presidente della provincia regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 58 del 16 dicembre 2000)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

«2. La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale è fissata in cinque anni».

2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

«2. La durata in carica del presidente e del consiglio della provincia regionale è fissata in cinque anni».

3. Gli organi elettivi dei comuni e delle province le cui scadenze sono previste secondo la vigente legislazione nel secondo semestre si rinnovano nella tornata elettorale dell'anno successivo alla scadenza del quadriennio.

4. Il turno elettorale previsto per la primavera del 2001, si svolge nello stesso anno in un periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre e quello che ai sensi della legislazione vigente scade nell'autunno del 2001, è rinviato alla tornata elettorale successiva.

5. Fatta eccezione per quanto previsto dai commi 3 e 4 le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche ai comuni e alle province regionali i cui organi elettivi sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i comuni ricompresi nel secondo turno elettorale dell'anno 2000.

Art. 2.

1. L'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, è sostituito dal seguente:

«1. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65 per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni aventi popolazione sino a diecimila abitanti, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale o del presidente e della giunta provinciale e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune o della provincia, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'art. 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35».

2. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, è così modificato:

«1. La cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della provincia per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica delle rispettive giunte ma non dei rispettivi consigli che rimangono in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente rispettivamente alle elezioni del sindaco o del presidente della provincia regionale da effettuare nel primo turno elettorale utile».

Art. 3.

1. L'art. 169 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

«1. Le elezioni congiunte degli organi dei comuni e delle province regionali si svolgono in un unico turno annuale, da tenersi nel periodo compreso fra il 15 aprile e il 30 giugno, se il mandato, decorrente dalla data della prima domenica di elezione, scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Nell'ipotesi di ricorso ad elezioni congiunte per anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi, l'elezione si svolge nel turno elettorale dell'anno di ricorrenza ove la definizione dei provvedimenti certativi intervenga entro i termini per l'emanazione del decreto di indizione delle elezioni».

Art. 4.

1. Nei comuni compresi nella fascia tra 5.000 e 10.000 abitanti il numero massimo degli assessori è sei.

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 dicembre 2000.

LEANZA

L'assessore regionale per gli enti locali: TURANO

01R0099

LEGGE 16 dicembre 2000, n. 26.

Norme finanziarie urgenti e variazioni di bilancio per l'anno 2000.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 59 del 20 dicembre 2000)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

01R0100

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 27.

Provvedimenti urgenti per l'agricoltura a seguito dello sciopero degli autotrasportatori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 61 del 23 dicembre 2000)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alle imprese singole o associate di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli è concesso un indennizzo per i danni subiti a causa dello sciopero degli autotrasportatori e del blocco della rete stradale in Sicilia nel periodo settembre-ottobre 2000. L'indennizzo è concesso fino a totale copertura del danno subito, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a seguito di presentazione di istanza di parte degli interessati, corredata della documentazione giustificativa delle perdite subite, secondo le modalità individuate dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. L'indennizzo, in ogni caso, non può essere sovracompenso.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di L. 300 milioni per l'esercizio finanziario 2000 e di L. 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 2001.

3. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 2000, si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'art. 1 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27 (capitolo 10742) per l'esercizio medesimo.

4. L'onere ricadente nell'esercizio finanziario 2001, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1015.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'art. 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 dicembre 2000.

LEANZA

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste: CUFFARO

01R0101

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 28.

Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 61 del 23 dicembre 2000)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga delle cambiali agrarie

1. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende agricole siciliane gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario prorogano al 31 dicembre 2001, le passività di carattere agricolo, ivi compresi i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di macchine agricole ed animali, già scadute o che andranno a scadere entro il 30 giugno 2001, ancorché già prorogate, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle operazioni di proroga si applica il tasso di riferimento vigente alla data di scadenza delle passività stesse, restando a carico del beneficiario ogni onere relativo.

2. È abrogato l'art. 1 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 22.

Art. 2.

Criteri di rivalutazione delle rendite erogate agli ex dipendenti delle cantine sociali e soggetti assimilati

1. L'adeguamento degli importi della rendita erogata ai beneficiari di cui all'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, all'art. 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35 e all'art. 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, decorre annualmente a far data dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello assunto per la determinazione dell'importo dell'indennità stessa.

Art. 3.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto

Art. 4.

Proroga di termini per la campagna di meccanizzazione agricola dell'ESA

1. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2001.

Art. 5.

Modifica di norme e nuove norme in materia di usi civici

1. All'art. 26, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è aggiunto il seguente periodo:

«In questi casi si prescinde dai requisiti di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766».

2. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è sostituito dal seguente:

«2. La già avvenuta edificazione, purché in regola con le norme degli strumenti urbanistici, non preclude la legittimazione che può avvenire su istanza del richiedente a favore dei sottoelencati soggetti nel seguente ordine di precedenza:

a) occupatore che risulti proprietario in virtù di atto pubblico di provenienza;

b) occupatori che risultino in possesso dell'immobile a seguito di provvedimento di assegnazione da parte del comune o occupatori che dimostrino il possesso ultra decennale, proprio o dei dante causa, in base ad altro idoneo titolo».

3. Nel caso in cui per effetto degli strumenti urbanistici le terre di demanio civico abbiano acquisito, alla data del 31 dicembre 1997, destinazione di aree artigianali o industriali, non possono essere oggetto di legittimazione e vengono acquisite al patrimonio disponibile comunale anche se sono state oggetto di utilizzazione da parte dei privati a seguito di atti di disponibilità.

4. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non trovano applicazione nella Regione siciliana. La liquidazione degli usi civici su terre private deve essere commisurata al valore dell'immobile, calcolato ai sensi del comma 6, lettere *a*) e *b*), dell'art. 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, ridotto della metà per i diritti di prima classe e ridotto di un terzo per i diritti di seconda classe.

5. Per le terre di demanio civico, ivi incluse quelle quotizzate, che presentano permanenti migliorie di natura agricola, la legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, può essere effettuata nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettera *a*), o in subordine a soggetti che dimostrino l'occupazione ultra decennale alla data del 31 dicembre 1997. Il capitale su cui determinare il canone di natura enfiteutica, previsto dall'art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è costituito dal valore agricolo medio della coltura a seminativo della corrispondente regione agraria per l'anno precedente, ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

6. I comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono a ricalcolare i canoni derivanti da legittimazioni adottate ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ivi inclusi quelli non ancora pagati equiparandoli a quelli previsti dal comma 5.

Art. 6.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 dicembre 2000.

LEANZA

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste: CUFFARO

01R0102

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 29.

Interventi per impianti di tonnare. Indennità pregresse per fermo e limitazioni delle attività di pesca nei golfi. Sussidi per i familiari delle vittime di naufragi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 61 del 23 dicembre 2000)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Completamento degli interventi in favore degli impianti di tonnare

1. Per esaurire le richieste rimaste inevase relative all'anno 1990 di contributi per gli investimenti previsti dall'art. 12 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 970 milioni.

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1016, del bilancio della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2000.

Art. 2.

Completamento degli interventi di premio per fermo biologico dell'attività di pesca

1. Alle imprese di pesca che hanno beneficiato per gli anni 1996 e 1997 dell'indennità per il fermo dell'attività di pesca, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, così come modificato dall'art. 49, comma 3 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e alle quali, in base a quanto disposto dal decreto assessoriale 11 giugno 1997, è stato erogato un importo minore di quello dovuto, è corrisposto, su richiesta degli interessati e nei limiti delle disponibilità di bilancio, il relativo conguaglio.

2. In dipendenza di quanto disposto dal comma 1, alle imprese beneficiarie del contributo *una tantum* previsto dall'art. 2 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30, e dall'art. 2 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, per le limitazioni delle attività di pesca nei

golfi, alle quali è stato erogato un importo minore di quello dovuto, è corrisposto il relativo conguaglio su richiesta degli interessati e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 2001, la spesa di lire 2.500 milioni, il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione Sicilia per il medesimo esercizio finanziario - codice 1001 (01.08.02).

Art. 3.

Contributo ai consorzi di ripopolamento ittico

1. Per il funzionamento dei consorzi di ripopolamento ittico, di cui alla legge regionale 1° agosto 1974, n. 31, così come integrata dall'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 33, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso per l'anno 2000 un contributo di lire 200 milioni per ciascun consorzio.

2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del codice 1003 del capitolo 21257 del bilancio della Regione per il medesimo esercizio finanziario.

3. Nelle more delle designazioni dei rappresentanti da parte di tutti gli enti consorziati e degli altri rappresentanti previsti dalla vigente normativa, gli organi statutari dei consorzi di cui al comma 1 possono comunque essere costituiti a condizione che sia stata designata la maggioranza dei predetti rappresentanti degli enti consorziati. Le nomine di competenza regionale sono effettuate in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Gli organi di amministrazione straordinaria dei consorzi sono autorizzati a promuovere iniziative divulgative in materia di pesca nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.

Art. 4.

Interventi in favore dei familiari delle vittime di naufragi

1. I sussidi previsti dall'art. 1 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1° agosto 1990, n. 16.

2. Per le finalità degli articoli 1 e 2 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 300 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del codice 1003 del capitolo 21257 del bilancio della Regione per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 5.

Indennità alle imprese di pesca danneggiate da calamità

1. Al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, dopo le parole «degli stessi» sono aggiunte le seguenti «o delle imprese di pesca interessate, che indicano il numero di giornate in cui si è verificato l'evento».

2. L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta sulla base della documentazione presentata dalle imprese di pesca attestanti il danno effettivamente subito sia alle imbarcazioni ed attrezzature sia al pescato. La presente disposizione è valida per gli anni 2000/2001. Per gli anni successivi l'assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede a disciplinare le modalità di erogazione dell'indennità con proprio decreto, sentito il parere della commissione legislativa competente.

Art. 6.

Provvidenze per la ricostruzione o il riacquisto di natanti da pesca

1. Nell'ipotesi di cui al comma 3, dell'art. 3 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24 in alternativa alle provvidenze indicate, può essere concesso un contributo non superiore al 75 per cento delle spese sostenute, debitamente documentate, per la ricostruzione del natante o l'acquisto di un natante equivalente a quello danneggiato.

<p style="text-align: center;">Art. 7. <i>Compatibilità comunitaria</i></p> <p>1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'art. 88, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.</p> <p style="text-align: center;">Art. 8.</p> <p>1. La presente legge sarà pubblicata nella <i>Garretta Ufficiale</i> della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.</p>	<p>2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p> <p>Palermo, 23 dicembre 2000.</p> <p style="text-align: center;">LEANZA</p> <p style="text-align: center;"><i>L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca: SPERANZA</i></p> <p>01R0103</p>
--	--

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651770/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIO
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **CENTRO LIBRARIO MOLISANO**
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
- ◇ **LIBRERIA PALOMAR**
Via P. Amedeo, 176/B
- ◇ **LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI**
Via Sparano, 134
- ◇ **LIBRERIA FRATELLI LATERZA**
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
- ◇ **LIBRERIA AKA**
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
- ◇ **CARTOLIBRERIA BONANNO**
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
- ◇ **LIBRERIA ESSEGICI**
Via F. Riso, 56
- ◇ **LIBRERIA RIOLO FRANCESCA**
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
- ◇ **LIBRERIA FORENSE**
Via Maqueda, 185
- ◇ **LIBRERIA S.F. FLACCOVIO**
Piazza V. E. Orlando, 15-19
- ◇ **LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.**
Piazza S. G. Bosco, 3
- ◇ **LIBRERIA DARIO FLACCOVIO**
Viale Ausonia, 70
- ◇ **LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO**
Via Villaermosa, 28
- ◇ **LIBRERIA SCHOOL SERVICE**
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
- ◇ **LIBRERIA MARZOCCO**
Via de' Martelli, 22/R
- ◇ **LIBRERIA ALFANI**
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- ◇ **NUOVA LIBRERIA**
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
- ◇ **LIBRERIA IL PENTAFOGLIO**
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
- ◇ **LIBRERIA SESTANTE**
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **LIBRERIA LA FONTANA**
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE**
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,25	- semestrale	68.000	35,11
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,84	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	110,00	- semestrale	145.000	74,88
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,63	- semestrale	593.000	306,25
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,55
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,46			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 3 0 0 2 0 0 0 1 *

L. 3.000
€ 1,55